

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

14° Anno n. L 155

12 luglio 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

71/239/CEE :

Decisione della Commissione, del 10 giugno 1971, che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario i pigiama per donna e bambini, della voce 60.04 ex A della tariffa doganale comune, originari della Cecoslovacchia e messi in libera pratica negli altri Stati membri 1

71/240/CEE :

Decisione della Commissione, dell'11 giugno 1971, che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione nazionale per gli aiuti alimentari sono soddisfatte 2

71/241/CEE :

Parere della Commissione delle Comunità europee, dell'11 giugno 1971, diretto al governo italiano in merito ad uno schema di decreto ministeriale relativo ad alcune disposizioni nazionali complementari d'attuazione del regolamento (CEE) n. 1174/68 del Consiglio del 30 luglio 1968 e del regolamento (CEE) n. 358/69 della Commissione del 26 febbraio 1969 3

71/242/CEE :

Parere della Commissione delle Comunità europee, dell'11 giugno 1971, diretto al governo francese in merito ad uno schema di decreto ministeriale che fissa le condizioni e le modalità della divulgazione dei prezzi e condizioni di trasporto che si scostano dalle tariffe pubblicate, in attuazione del regolamento (CEE) n. 1174/68 del Consiglio del 30 luglio 1968 e del regolamento (CEE) n. 358/69 della Commissione del 26 febbraio 1969 4

71/243/CEE :

Parere della Commissione delle Comunità europee, del 14 giugno 1971, indirizzato al governo dei Paesi Bassi in merito al progetto di legge che modifica il « Rijttijdenwet 1936 » per l'esecuzione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada 6

Sommario (seguito)

71/244/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 giugno 1971, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania, delle spese sostenute per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata all'inizio del mese di dicembre 1970 7

71/245/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 giugno 1971, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica francese, delle spese sostenute per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata il 1° dicembre 1970 8

71/246/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 giugno 1971, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica italiana, delle spese sostenute per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata all'inizio del mese di dicembre 1970 9

71/247/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 giugno 1971, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Granducato del Lussemburgo delle spese sostenute per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata all'inizio del mese di dicembre 1970 10

71/248/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 giugno 1971, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio delle spese sostenute per l'inchiesta del patrimonio suinicolo effettuata il 1° dicembre 1970 11

71/249/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 giugno 1971, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno dei Paesi Bassi delle spese sostenute per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata il 1° dicembre 1970 12

(segue alla terza pagina di copertina)

Sommario (seguito)

71/250/CEE :

Prima direttiva della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi d'analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali 13

71/251/CEE :

Decisione della Commissione, del 15 giugno 1971, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli della voce 97.03 ex B della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri 38

71/252/CEE :

Decisione della Commissione, del 16 giugno 1971, relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 772/70 39

71/253/CEE :

Decisione della Commissione, del 23 giugno 1971, relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la trentatreesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 772/70 40

71/254/CECA :

Decisione della Commissione, del 25 giugno 1971, che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (quarantacinquesima deroga) 41

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 10 giugno 1971

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario i pigiama per donna e bambini, della voce 60.04 ex A della tariffa doganale comune, originari della Cecoslovacchia e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(71/239/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, che i governi dei paesi del Benelux hanno presentato alla Commissione con telex della rappresentanza permanente del Regno dei Paesi Bassi presso le Comunità europee, in data 4 giugno 1971, al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i pigiama per donna e bambini, della voce 60.04 ex A della tariffa doganale comune, originari della Cecoslovacchia e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti della Cecoslovacchia dai paesi del Benelux, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico ;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dai paesi del Benelux nei confronti della Cecoslovacchia ;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, in tali condizioni, è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo

comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971, in particolare all'articolo 1 (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di pigiama di cotone per donna e bambini, della voce 60.04 ex A della tariffa doganale comune, originari della Cecoslovacchia e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali delle domande di titoli d'importazione sono state presentate a partire dal 24 maggio 1971.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1971.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) Decisione 71/202/CEE (GU n. L 121 del 3.6.1971).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1971

che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione nazionale per gli aiuti alimentari sono soddisfatte

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(71/240/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, del 17 febbraio 1969, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/69 ⁽⁴⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 2338/69 ⁽⁵⁾ e dal regolamento (CEE) n. 2046/70 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la comunicazione del 14 maggio 1971 con la quale la Repubblica italiana informa la Commissione che essa intende realizzare un'operazione di aiuti alimentari, sotto forma di farina, destinati alla Repubblica araba unita, nel quadro di un'azione nazionale, a titolo del programma di aiuti alimentari in cereali per l'anno 1969/1970 e di mobilitare a tal fine 75.000 tonnellate di frumento tenero da prelevare sulle scorte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),

considerando che l'organismo d'intervento italiano detiene scorte ingenti di frumento tenero proveniente dalle campagne precedenti ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Si constata che sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 290/69 per l'azione nazionale per gli aiuti alimentari che la Repubblica italiana intende intraprendere nei mesi di maggio, giugno e luglio 1971, con imbarco nei porti di Ancora, di Bari, di Civitavecchia, di Livorno, di Napoli, di Savona, di Trieste e di Venezia. Tale azione si riferisce ad una fornitura di farina proveniente dalla trasformazione di 75.000 tonnellate di frumento tenero da mobilitare sulle scorte in possesso dell'organismo d'intervento italiano (AIMA).

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 298 del 27. 11. 1969, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 1.

PARERE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1971

diretto al governo italiano in merito ad uno schema di decreto ministeriale relativo ad alcune disposizioni nazionali complementari d'attuazione del regolamento (CEE) n. 1174/68 del Consiglio del 30 luglio 1968 e del regolamento (CEE) n. 358/69 della Commissione del 26 febbraio 1969

(71/241/CEE)

La rappresentanza permanente d'Italia, con lettera in data 22 aprile 1971, ha comunicato alla Commissione uno schema di decreto ministeriale relativo ad alcune disposizioni nazionali complementari d'attuazione del regolamento (CEE) n. 1174/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativo all'istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della CEE ⁽¹⁾ e del regolamento (CEE) n. 358/69 della Commissione, del 26 febbraio 1969, che fissa le condizioni e le modalità della divulgazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto che si scostano dalle tariffe pubblicate ⁽²⁾.

Tale comunicazione, effettuata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1174/68 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 358/69, fa seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione nel suo parere del 22 aprile 1970 ⁽³⁾ in merito ad un primo schema di disposizioni d'attuazione dei suddetti regolamenti, emanate dal governo italiano con D.P.R. n. 1228.

La Commissione non ritiene necessario prendere l'iniziativa di una consultazione con gli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1174/68.

La Commissione emette il seguente parere.

1. Le disposizioni predisposte dal governo italiano hanno lo scopo di completare le norme d'attuazione

emanate col suddetto decreto del Presidente della Repubblica :

- designando la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione quale « autorità competente » ed ente d'esecuzione per quanto riguarda le indagini per campione sui prezzi applicati all'interno delle forcelle delle tariffe di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1174/68 ;
- fissando le modalità di pubblicazione e di diffusione del bollettino mensile dei contratti particolari di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 358/69.

2. La Commissione, constatando che tali disposizioni tengono conto del parere espresso il 22 aprile 1970 e che esse costituiscono, unitamente a quelle adottate con decreto del Presidente della Repubblica n. 1228, un insieme di norme d'attuazione rispondenti alle esigenze dei regolamenti (CEE) n. 1174/68 e (CEE) n. 358/69, emette parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale predisposto dal governo italiano.

†

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 53 del 4. 3. 1969, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 25. 5. 1970, pag. 5.

PARERE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1971

diretto al governo francese in merito ad uno schema di decreto ministeriale che fissa le condizioni e le modalità della divulgazione dei prezzi e condizioni di trasporto che si scostano dalle tariffe pubblicate, in attuazione del regolamento (CEE) n. 1174/68 del Consiglio del 30 luglio 1968 e del regolamento (CEE) n. 358/69 della Commissione del 26 febbraio 1969

(71/242/CEE)

La rappresentanza permanente della Francia, con lettera in data 2 aprile 1971, ha comunicato alla Commissione uno schema di decreto ministeriale che fissa le condizioni e le modalità della divulgazione dei prezzi e condizioni di trasporto che si scostano dalle tariffe pubblicate. Tale comunicazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1174/68⁽¹⁾ e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 358/69⁽²⁾.

La Commissione non ritiene necessario prendere l'iniziativa di una consultazione con gli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1174/68.

La Commissione emette il seguente parere sullo schema di decreto in questione.

1. Il progetto di decreto, pur non precisando nel titolo che la sua portata è limitata ai soli trasporti di merci su strada fra gli Stati membri, ha lo scopo di determinare le norme d'esecuzione della divulgazione dei contratti particolari in conformità a quanto disposto dagli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1174/68 e dal regolamento (CEE) n. 358/69.

In particolare :

- l'articolo 1 designa le autorità competenti alle quali i vettori devono comunicare i contratti particolari e fissa le modalità di tale comunicazione ;
- l'articolo 2 precisa gli elementi costitutivi della comunicazione stessa ;
- l'articolo 3 designa gli enti incaricati delle due forme di divulgazione e pubblicità dei contratti particolari prescritte dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1174/68 e dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 358/69 e delimita le circoscrizioni territoriali di tali enti ;
- l'articolo 4 fissa le norme da seguire per la comunicazione e la pubblicità qualora sia applicata la procedura d'approvazione preventiva dei

contratti particolari ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 1174/68.

La rappresentanza permanente della Francia, nella sua lettera del 2 aprile 1971, osserva peraltro che le disposizioni attualmente in vigore in Francia in merito a talune infrazioni alla coordinazione dei trasporti ferroviari e stradali, sono conformi a quelle previste dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1174/68.

2. La Commissione deve constatare con rincrescimento che la comunicazione di tale progetto è manifestamente tardiva rispetto ai termini prescritti dal regolamento (CEE) n. 1174/68 per l'attuazione effettiva del regime da esso istituito.

3. Per quanto riguarda la pubblicità dei contratti particolari, la Commissione ritiene che il progetto di decreto è conforme nel complesso alle corrispondenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1174/68 e n. 358/69.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1 del progetto relative ai termini di comunicazione dei contratti particolari da parte dei vettori alle autorità competenti, termini che d'altronde sono differenti secondo i casi, non sono conformi a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1174/68 il quale prescrive in ogni caso una comunicazione immediata dei contratti dopo la loro conclusione.

Inoltre, il progetto di decreto designa le autorità competenti per l'approvazione preventiva dei contratti particolari, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6, del ripetuto regolamento, ma non designa le autorità che devono decidere in merito all'applicazione della procedura d'approvazione preventiva nei casi previsti da detto articolo.

Spetta inoltre al governo francese designare le autorità francesi alle quali gli altri Stati membri devono comunicare i contratti conclusi sul loro territorio per i trasporti destinati in Francia, ai fini

(1) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 53 del 4. 3. 1969, pag. 1.

del controllo della giustificazione dei contratti ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1174/68.

Con le riserve suddette, la Commissione formula parere favorevole sul progetto di decreto ministeriale comunicato dal governo francese.

4. La Commissione constata che le disposizioni nazionali, alle quali la rappresentanza permanente della Francia si richiama per quanto concerne le sanzioni delle infrazioni, sono effettivamente di natura tale da rispondere alle esigenze del regolamento comunitario.

5. La Commissione rileva che il governo francese non fa invece alcun riferimento ai provvedimenti d'attuazione riguardanti, da un lato, l'organizzazione, la procedura e i mezzi di controllo tariffari e, d'altra parte, l'entità in vigore e la pubblicazione delle tariffe.

La Commissione invita il governo francese a precisare, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1174/68, i provvedimenti che esso intende adottare ai fini dell'attuazione di detto regolamento.

6. La Commissione richiama infine l'attenzione del governo francese sul fatto che l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1174/68 implica inoltre la designazione delle autorità competenti ai sensi

- dell'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento relativo alla comunicazione da parte della Commissione degli estratti mensili dei contratti particolari che essa riceve dagli altri Stati membri,
- dell'articolo 10, paragrafo 1, per quanto riguarda le indagini per campione sui prezzi applicati all'interno delle forcelle,
- dell'articolo 12, paragrafo 4, per quanto riguarda lo scambio d'informazioni fra gli Stati membri in materia di infrazioni e di sanzioni.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1971

indirizzato al governo dei Paesi Bassi in merito al progetto di legge che modifica il « Rijttijdenwet 1936 » per l'esecuzione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(71/243/CEE)

In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 ⁽¹⁾, il governo dei Paesi Bassi ha comunicato alla Commissione, con lettera dell'11 febbraio 1971, un progetto di legge che modifica il « Rijttijdenwet 1936 ».

1. Il progetto di legge mira in particolare a allargare la competenza regolamentare attualmente già prevista nel « Rijttijdenwet 1936 » in modo tale da potere inserire nel « Rijttijdenbesluit » alcune disposizioni necessarie per l'esecuzione del regolamento comunitario. A tal fine il progetto prevede l'estensione ad altre categorie del settore dei trasporti della possibilità prevista dal « Rijttijdenwet 1936 » di adottare disposizioni in materia di età dei membri degli equipaggi e di composizione degli equipaggi stessi e prevede una possibilità analoga per quanto concerne l'attitudine professionale del conducente.

Inoltre, il progetto contiene alcune modifiche d'ordine tecnico, volte in particolare ad adattare la terminologia del « Rijttijdenwet » a quella del regolamento comunitario.

Scopo delle disposizioni del progetto è soprattutto di rendere possibile l'adozione di norme in materia di :

- tempi di guida, di lavoro e di riposo dell'equipaggio ;
- composizione dell'equipaggio ed età dei componenti di questo ;
- attitudine professionale del conducente ;
- organizzazione del controllo ;
- cassetta di pronto soccorso ;
- apparecchio di controllo a bordo del veicolo ;

— concessione di autorizzazioni, eccezioni e deroghe.

Il progetto disciplina talune altre questioni e in particolare le seguenti :

- campo d'applicazione ;
- terminologia ;
- responsabilità penale diretta del datore di lavoro in caso di infrazione commessa da un dipendente ;
- la responsabilità concomitante dell'impresa, come persona giuridica, e dei suoi amministratori ;
- l'obbligo dei membri dell'equipaggio di fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti dai funzionari incaricati del controllo ;
- il diritto dei funzionari incaricati del controllo ad accedere ovunque sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti.

2. La Commissione constata che il progetto di legge, nella misura in cui provvede all'esecuzione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio del 25 marzo 1969, soddisfa all'obbligo sancito nell'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento. Perciò essa esprime parere favorevole sul progetto di legge considerato.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1971

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania, delle spese sostenute per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata all'inizio del mese di dicembre 1970

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/244/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 350/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate dagli Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica federale di Germania ha presentato una domanda di rimborso relativa all'inchiesta effettuata all'inizio del mese di dicembre 1970 ;

considerando che tale domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 645/69 della Commissione, del 3 aprile 1969, concernente le domande di rimborso degli Stati membri relative alle inchieste sul patrimonio suinicolo ⁽²⁾ ;

considerando che i risultati dell'inchiesta e delle conversioni sono stati comunicati alla Commissione e che essi hanno permesso di constatare che l'inchiesta è stata effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva del Consiglio del 27 marzo 1968 ⁽³⁾ ; che inoltre le statistiche previste all'articolo 6 e le stime previste all'articolo 7 della direttiva sono state trasmesse alla Commissione nelle condizioni previste ;

considerando che, ciò premesso, appare opportuno che il Fondo, sezione orientamento, prenda a suo

carico le spese sostenute per tale inchiesta per 104.240 unità di conto, rappresentanti il terzo dell'importo forfettario disponibile per il terzo anno d'inchiesta ;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari ed in particolare sull'importo dei mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese derivanti dall'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata all'inizio del mese di dicembre 1970 dalla Repubblica federale di Germania è fissato in 104.240 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 4. 4. 1969, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1971

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica francese, delle spese sostenute per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata il 1° dicembre 1970

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/245/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 350/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate dagli Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica francese ha presentato una domanda di rimborso relativa all'inchiesta del 1° dicembre 1970 ;

considerando che tale domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 645/69 della Commissione, del 3 aprile 1969, concernente le domande di rimborso degli Stati membri relative alle inchieste sul patrimonio suinicolo ⁽²⁾ ;

considerando che i risultati dell'inchiesta e delle conversioni sono stati comunicati alla Commissione e che essi hanno permesso di constatare che l'inchiesta è stata effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva del Consiglio del 27 marzo 1968 ⁽³⁾ ; che inoltre le statistiche previste all'articolo 6 e le stime previste all'articolo 7 della direttiva sono state trasmesse alla Commissione nelle condizioni previste ;

considerando che, ciò premesso, appare opportuno che il Fondo, sezione orientamento, prenda a suo carico le spese sostenute per tale inchiesta per 112.650 unità di conto, rappresentanti il terzo dell'importo forfettario disponibile per il terzo anno d'inchiesta ;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari ed in particolare sull'importo dei mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese derivanti dall'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata il 1° dicembre 1970 dalla Repubblica francese è fissato in 112.650 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1971.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. Malfatti

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 4. 4. 1969, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1971

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica italiana, delle spese sostenute per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata all'inizio del mese di dicembre 1970

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(71/246/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 350/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate dagli Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica italiana ha presentato una domanda di rimborso relativa all'inchiesta effettuata all'inizio del mese di dicembre 1970 ;

considerando che tale domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 645/69 della Commissione, del 3 aprile 1969, concernente le domande di rimborso degli Stati membri relative alle inchieste sul patrimonio suinicolo ⁽²⁾ ;

considerando che i risultati dell'inchiesta e delle conversioni sono stati comunicati alla Commissione e che essi hanno permesso di constatare che l'inchiesta è stata effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva del Consiglio del 27 marzo 1968 ⁽³⁾ ; che inoltre le statistiche previste all'articolo 6 e le stime previste all'articolo 7 della direttiva sono state trasmesse alla Commissione nelle condizioni previste ;

considerando che, ciò premesso, appare opportuno che il Fondo, sezione orientamento, prenda a suo carico le spese sostenute per tale inchiesta per 156.000 unità di conto, rappresentanti il terzo dell'importo forfettario disponibile per il terzo anno d'inchiesta ;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari ed in particolare sull'importo dei mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese derivanti dall'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata all'inizio del mese di dicembre 1970 dalla Repubblica italiana è fissato in 156.000 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 4. 4. 1969, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1971

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Granducato del Lussemburgo delle spese sostenute per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata all'inizio del mese di dicembre 1970

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/247/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 350/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate dagli Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il Granducato del Lussemburgo ha presentato una domanda di rimborso relativa all'inchiesta effettuata all'inizio del mese di dicembre 1970 ;

considerando che tale domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 645/69 della Commissione, del 3 aprile 1969, concernente le domande di rimborso degli Stati membri relative alle inchieste sul patrimonio suinicolo ⁽²⁾ ;

considerando che i risultati dell'inchiesta e delle conversioni sono stati comunicati alla Commissione e che essi hanno permesso di constatare che l'inchiesta è stata effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva del Consiglio del 27 marzo 1968 ⁽³⁾ ; che inoltre le statistiche previste all'articolo 6 e le stime previste all'articolo 7 della direttiva sono state trasmesse alla Commissione nelle condizioni previste ;

considerando che, ciò premesso, appare opportuno che il Fondo, sezione orientamento, prenda a suo

carico le spese sostenute per tale inchiesta per 2.250 unità di conto, rappresentanti il terzo dell'importo forfettario disponibile per il terzo anno d'inchiesta ;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari ed in particolare sull'importo dei mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese derivanti dall'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata all'inizio del mese di dicembre 1970 dal Granducato del Lussemburgo è fissato in 2.250 unità di conto.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 4. 4. 1969, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1971

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio delle spese sostenute per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata il 1° dicembre 1970

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(71/248/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 350/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate dagli Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il Regno del Belgio ha presentato una domanda di rimborso relativa all'inchiesta effettuata il 1° dicembre 1970 ;

considerando che tale domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 645/69 della Commissione, del 3 aprile 1969, concernente le domande di rimborso degli Stati membri relative alle inchieste sul patrimonio suinicolo ⁽²⁾ ;

considerando che i risultati dell'inchiesta e delle conversioni sono stati comunicati alla Commissione e che essi hanno permesso di constatare che l'inchiesta è stata effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva del Consiglio del 27 marzo 1968 ⁽³⁾ ; che inoltre le statistiche previste all'articolo 6 e le stime previste all'articolo 7 della direttiva sono state trasmesse alla Commissione nelle condizioni previste ;

considerando che, ciò premesso, appare opportuno che il Fondo, sezione orientamento, prenda a suo carico le spese sostenute per tale inchiesta per 12.430 unità di conto, rappresentanti il terzo dell'importo forfettario disponibile per il terzo anno d'inchiesta ;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari ed in particolare sull'importo dei mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese derivanti dall'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata il 1° dicembre 1970 dal Regno del Belgio è fissato in 12.430 unità di conto.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 4. 4. 1969, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1971

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno dei Paesi Bassi delle spese sostenute per l'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata il 1° dicembre 1970

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(71/249/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 350/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate dagli Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha presentato una domanda di rimborso relativa all'inchiesta effettuata il 1° dicembre 1970 ;

considerando che tale domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 645/69 della Commissione, del 3 aprile 1969, concernente le domande di rimborso degli Stati membri relative alle inchieste sul patrimonio suinicolo ⁽²⁾ ;

considerando che i risultati dell'inchiesta e delle conversioni sono stati comunicati alla Commissione e che essi hanno permesso di constatare che l'inchiesta è stata effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva del Consiglio del 27 marzo 1968 ⁽³⁾ ; che inoltre le statistiche previste all'articolo 6 e le stime previste all'articolo 7 della direttiva sono state trasmesse alla Commissione nelle condizioni previste ;

considerando che, ciò premesso, appare opportuno che il Fondo, sezione orientamento, prenda a suo carico le spese sostenute per tale inchiesta per 12.430 unità di conto, rappresentanti il terzo dell'importo forfettario disponibile per il terzo anno d'inchiesta ;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari ed in particolare sull'importo dei mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese derivanti dall'inchiesta sul patrimonio suinicolo effettuata il 1° di dicembre 1970 dal Regno dei Paesi Bassi è fissato in 12.430 unità di conto.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1971.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 4. 4. 1969, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.

PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1971

che fissa i metodi d'analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali

(71/250/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1970, concernente l'introduzione di modi di prelevamento dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che la suddetta direttiva prevede che i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, per constatare se le condizioni prescritte in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le qualità e la composizione degli alimenti per gli animali sono rispettate, siano effettuati secondo i metodi di prelevamento di campioni ed i metodi di analisi comunitari ;

considerando che è necessario stabilire il più rapidamente possibile tutti i metodi d'analisi necessari e che la fissazione dei metodi di dosaggio di acido cianidrico, di calcio, di carbonati, di ceneri gregge, di ceneri insolubili in acido cloridrico, di cloro dei cloruri, dell'essenza di senapa, di lattosio, di potassio, di sodio, di zuccheri, della teobromina e dell'urea, la determinazione degli alcaloidi dei lupini e l'attività ureasica dei prodotti della soia costituiscono un primo stadio ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri prescrivono che le analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, per quanto riguarda il loro contenuto in acido cianidrico, calcio, carbonati, ceneri gregge, ceneri insolubili in acido cloridrico, cloro dei cloruri, essenza di senapa, lattosio, potassio, sodio, zuccheri, teobromina ed urea, la determinazione degli alcaloidi dei lupini e l'attività ureasica dei prodotti della soia, siano effettuate secondo i metodi descritti nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore, al più tardi il 1° luglio 1972, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.

ALLEGATO

METODI D'ANALISI DEI COMPONENTI DEI MANGIMI

1. INTRODUZIONE

I metodi d'analisi dei componenti dei mangimi sono applicabili, in linea di massima, a tutti i mangimi semplici e composti. Tuttavia, alcuni mangimi esigono, per la loro particolare composizione, l'uso di metodi speciali. Questi casi eccezionali sono previsti nelle « Osservazioni », incluse nella descrizione dei metodi di determinazione.

Quando due o più metodi sono indicati per la determinazione d'uno stesso componente in un alimento, la scelta del metodo da applicare è lasciata, salvo indicazione contraria, al laboratorio di controllo; tuttavia il metodo utilizzato dovrà essere indicato sul certificato d'analisi.

Preparazione del campione da analizzare

L'analisi chimica deve *necessariamente* essere eseguita su un *campione omogeneo*. D'altra parte certe determinazioni macroscopiche o microscopiche, oltre alla determinazione dell'umidità, debbono poter essere eseguite sul campione nello stato in cui esso perviene al laboratorio. Per tener conto di questa duplice esigenza, *si divide il campione in due parti. Una di esse è lasciata nello stato iniziale; l'altra è preparata come sarà appresso indicato in vista dell'analisi chimica.*

Dividere il campione sia mediante un apparecchio meccanico, sia a mano, dopo aver mescolato la totalità del campione su una superficie pulita ed asciutta. In quest'ultimo caso è indicato applicare il metodo dei quartieri che consiste nell'effettuare prelevamenti successivamente in due settori opposti. Per terminare, prelevare, in vista dell'analisi, una porzione dell'ordine di g 100 circa, macinarla e farla passare totalmente in un setaccio, a maglie rotonde, di mm 1 di diametro. Introdurre immediatamente tale campione in un recipiente, essiccato e munito di una chiusura ermetica, e chiuderlo.

Se il campione è molto umido, è necessario procedere ad una preliminare essiccazione prima della macinazione, al fine di portare il contenuto di umidità ad un valore compreso tra 8 e 12 per cento. A tale scopo essiccare il campione ad una temperatura appropriata per il tempo sufficiente.

Reattivi ed apparecchiature

Nella descrizione dei metodi di analisi sono indicati soltanto gli strumenti e gli apparecchi speciali o quelli che richiedono norme particolari. Si è ritenuto superfluo menzionare tutti gli apparecchi e gli utensili necessari che vengono impiegati in ogni metodo e che fanno parte del comune corredo dei laboratori.

Ogni qual volta si fa riferimento *all'acqua* per preparare le diluzioni, effettuare lavaggi, si tratta sempre di *acqua distillata* e quando si fa riferimento alla *soluzione* di un reattivo, senza altra indicazione, si tratta sempre di una *soluzione in acqua distillata*.

Espressione dei risultati

Il risultato indicato sul certificato d'analisi è la media ottenuta da almeno due determinazioni. Salvo disposizioni particolari viene espresso in per cento del campione originale così com'è pervenuto al laboratorio. Il risultato non deve comportare più cifre significative di quanto ne consenta la precisione del metodo di analisi.

2. DETERMINAZIONE DELL'ACIDO CIANIDRICO

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette la determinazione dell'acido cianidrico libero e dell'acido cianidrico combinato sotto forma di glucosidi nei mangimi e, particolarmente, nei prodotti provenienti dai semi di lino, dalla farina di manioca e da alcune specie di fagioli.

2. Principio

Il campione viene posto in sospensione acquosa. L'acido cianidrico viene liberato dall'azione dei fermenti. L'acido cianidrico libero, trascinato dal vapore d'acqua, viene raccolto in un sufficiente volume di una soluzione di nitrato d'argento acidificata. Il cianuro d'argento viene separato per filtrazione e l'eccesso di nitrato d'argento viene titolato mediante una soluzione di tiocianato d'ammonio.

3. Reattivi

- 3.1. Sospensione di mandorle dolci : macinare 20 mandorle dolci mondiate con ml 100 di acqua da 37 a 40 °C. Verificare su ml 10 di tale sospensione l'assenza di acido cianidrico, per mezzo di una cartina al picrato sodico o effettuando un saggio in bianco come indicato al punto 5., ultimo paragrafo.
- 3.2. Soluzione al 10 % (p/v) d'acetato di sodio, neutra alla fenoltaleina
- 3.3. Antischiuma (p.e. silicone)
- 3.4. Acido nitrico, d : 1,40
- 3.5. Soluzione di nitrato d'argento 0,02 N
- 3.6. Soluzione di tiocianato d'ammonio 0,02 N
- 3.7. Soluzione satura di solfato ferrico ammonico
- 3.8. Ammoniaca, d : 0,958.

4. Apparecchiatura

- 4.1. Stufa munita di termostato regolato a 38 °C
- 4.2. Apparecchio di distillazione in corrente di vapore d'acqua, munito di un refrigerante con un tubo di rallungo curvato
- 4.3. Palloni a fondo piatto da ml 1000 a tappo smerigliato
- 4.4. Bagno d'olio
- 4.5. Burette graduate a ml 1/20.

5. Modo di operare

Mettere in un pallone a fondo piatto da ml 1000, g 20 del campione, pesati con l'approssimazione di mg 5, con ml 50 di acqua e ml 10 di sospensione di mandorle dolci (3.1). Tappare il pallone e mantenerlo per 16 ore nella stufa a 38 °C. Raffreddare alla temperatura ambiente ed aggiungere ml 80 di acqua, ml 10 di soluzione d'acetato di sodio (3.2) ed una goccia di antischiuma (3.3).

Collegare il pallone all'apparecchio di distillazione a corrente di vapore e porlo in un bagno d'olio preventivamente portato ad una temperatura leggermente superiore a 100 °C. Distillare ml 200 a 300 di liquido, facendo passare nel pallone una forte corrente di vapore, scaldando lentamente il bagno d'olio. Raccogliere il distillato in un erlenmeyer, porlo al riparo dalla luce e contenente ml 50 esatti di soluzione di nitrato d'argento 0,02 N (3.5) e ml 1 d'acido nitrico (3.4).

Sorvegliare che il tubo curvato del refrigerante resti immerso nella soluzione di nitrato d'argento. Travasare il contenuto dell'erlenmeyer in un pallone tarato da ml 500, portare al volume con acqua, mescolare e filtrare. Prelevare ml 250 del filtrato, aggiungervi ml 1 di solfato ferrico ammonico (3.7) e titolare di ritorno l'eccesso di nitrato d'argento con la soluzione di tiocianato d'ammonio 0,02 N (3.6) proveniente da una buretta graduata a ml 1/20.

Effettuare, *eventualmente, una prova in bianco*, impiegando lo stesso modo d'operare, su una quantità di ml 10 di sospensione di mandorle dolci (3.1) in assenza del campione da analizzare.

6. Calcolo dei risultati

Se nel saggio in bianco ci è stato un consumo di soluzione di nitrato d'argento 0,02 N, sottrarre questa quantità dal volume impiegato per il distillato del campione.

1 ml di AgNO_3 0,02 N corrisponde a mg 0,54 di HCN. Esprimere il risultato in per cento del campione.

7. Osservazioni

Se il campione contiene una notevole quantità di solfuri (p.e. nei fagioli) si forma un precipitato nero di solfuro d'argento che è filtrato con il deposito di cianuro d'argento. La formazione di tale precipitato trascina una perdita della soluzione di nitrato d'argento 0,02 N il cui volume deve essere detratto dal volume preso in considerazione per il calcolo del contenuto in HCN. A tale scopo procedere come appresso indicato :

Trattare il deposito rimasto sul filtro con ml 50 di ammoniaca (3.8) per sciogliere il cianuro d'argento. Lavare il residuo con ammoniaca diluita e procedere alla determinazione del suo contenuto in argento. Convertire il valore ottenuto in ml di soluzione di nitrato d'argento 0,02 N.

Il contenuto di acido cianidrico può essere egualmente determinato per titolazione del filtrato ammoniacale, acidificato con acido nitrico.

3. DETERMINAZIONE DEL CALCIO

1. Scopo e campo di applicazione

Determinazione del contenuto di calcio totale negli alimenti per gli animali.

2. Principio

Il campione viene incenerito, le ceneri sono trattate con acido cloridrico ed il calcio viene precipitato sotto forma di ossalato di calcio. Dopo soluzione del precipitato in acido solforico, l'acido ossalico formatosi è titolato mediante una soluzione di permanganato di potassio.

3. Reattivi

- 3.1. Acido cloridrico p.a., d : 1,14
- 3.2. Acido nitrico p.a., d : 1,40
- 3.3. Acido solforico p.a., d : 1,13
- 3.4. Ammoniaca p.a., d : 0,98
- 3.5. Soluzione satura a freddo d'ossalato d'ammonio p.a.
- 3.6. Soluzione al 30 % (p/v) d'acido citrico p.a.
- 3.7. Soluzione al 5 % (p/v) di cloruro d'ammonio p.a.
- 3.8. Soluzione allo 0,04 % (p/v) di verde di bromocresolo
- 3.9. Soluzione di permanganato di potassio 0,1 N.

4. Apparecchiatura

- 4.1. Forno elettrico a muffola, a circolazione d'aria, munito di termostato
- 4.2. Crogioli da incenerimento in platino, quarzo o porcellana
- 4.3. Crogioli filtranti in vetro di porosità G₄.

5. Modo di operare

Pesare, con la precisione di mg 1, g 5 circa di campione (o più se necessario), calcinarli a 550 °C e trasferire le ceneri in un becher da ml 250. Aggiungere ml 40 di acido cloridrico (3.1), ml 60 di acqua ed alcune gocce di acido nitrico (3.2). Portare all'ebollizione e mantenerla per 30 minuti. Raffreddare, trasferire quantitativamente la soluzione in un pallone tarato di ml 250. Lavare il becher, completare il volume con acqua, mescolare e filtrare.

Prelevare con la pipetta, secondo il contenuto presunto di calcio, una quantità aliquota contenente da mg 10 a 40 di calcio ed introdurla in un becher da ml 250. Aggiungere ml 1 di soluzione di acido citrico (3.6) e ml 5 di soluzione di cloruro d'ammonio (3.7). Completare a circa ml 100 con acqua. Portare all'ebollizione, aggiungere da 8 a 10 gocce di soluzione di verde di bromocresolo (3.8) e ml 30 di soluzione calda di ossalato d'ammonio (3.5). Se compare un precipitato, ridiscioglierlo mediante l'aggiunta di alcune gocce di acido cloridrico (3.1).

Neutralizzare in seguito molto lentamente con ammoniaca (3.4), agitando continuamente, fino ad ottenere un pH dell'ordine da 4,4 a 4,6 (viraggio dell'indicatore). Porre il becher in un bagno d'acqua bollente e mantenerlo per 30 minuti per lasciare depositare il precipitato formatosi. Ritirare il becher dal bagno d'acqua. Lasciare riposare un'ora e filtrare su un crogiolo filtrante G₄. Lavare il becher ed il crogiolo con acqua, fino all'eliminazione dell'eccesso di ossalato d'ammonio. (L'assenza di cloruri nelle acque di lavaggio indica l'efficacia di quest'ultimo).

Disciogliere il precipitato su un filtro con ml 50 di acido solforico (3.3) caldo. Lavare il crogiolo con acqua calda e portare il filtrato a ml 100 circa. Portare la temperatura da 70 a 80 °C e titolare, goccia a goccia, con la soluzione di permanganato di potassio (3.9) sino ad ottenere una colorazione rosa persistente per 1 minuto.

6. Calcolo dei risultati

1 ml di permanganato di potassio 0,1 N corrisponde a mg 2,004 di calcio. Esprimere il risultato in per cento del campione.

7. Osservazioni

7.1. Per le piccolissime quantità in calcio, procedere come indicato qui appresso: Filtrare il precipitato di ossalato di calcio su un filtro di carta senza ceneri. Dopo lavaggio, essiccare il filtro e calcinarlo a 550 °C in un crogiolo di platino. Riprendere il residuo con alcune gocce di acido solforico (3.3), evaporare a secco, calcinare di nuovo a 550 °C e pesare. Sia p il peso di solfato di calcio ottenuto, il contenuto in calcio della parte aliquota prelevata = $p \times 0,2944$.

7.2. Se il campione è costituito soltanto da sostanze minerali, eseguire la sua dissoluzione con acido cloridrico, senza preventivo incenerimento. Per i prodotti, come i fosfati alluminocalcici, difficilmente solubili negli acidi, procedere ad una fusione alcalina prima della dissoluzione. A tale scopo mescolare intimamente, in un crogiolo di platino, il quantitativo di prodotto su cui si opera, con circa 5 volte il suo peso di una miscela, a parti uguali, di carbonato di potassio e di carbonato di sodio. Riscaldare con precauzione fino a fusione completa della miscelanza. Dopo raffreddamento, disciogliere mediante acido cloridrico.

7.3. Se il contenuto in magnesio del campione è elevato, procedere ad una seconda precipitazione dell'ossalato di calcio.

4. DETERMINAZIONE DEI CARBONATI

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette la determinazione dei carbonati, convenzionalmente espressi in carbonato di calcio, nella maggior parte degli alimenti per gli animali. In alcuni casi (ad esempio carbonato di ferro) bisogna impiegare un metodo particolare.

2. Principio

I carbonati sono decomposti dall'acido cloridrico: l'anidride carbonica liberata viene raccolta in un tubo graduato ed il suo volume è comparato a quello sprigionato, nelle medesime condizioni, da una quantità nota di carbonato di calcio p.a.

3. Reattivi

- 3.1. Acido cloridrico, d : 1,10
- 3.2. Carbonato di calcio p.a.
- 3.3. Acido solforico 0,1 N circa, colorato con rosso di metile.

4. Apparecchiatura

Apparecchio di Scheibler-Dietrich (v. schema) o apparecchio equivalente.

5. Modo di operare

Secondo il contenuto in carbonati del campione, pesare una quantità di prodotto come appresso indicato :

g 0,5 per i prodotti contenenti da 50 a 100 % di carbonati, espressi in carbonato di calcio ;

g 1 per i prodotti contenenti da 10 a 50 % di carbonati, espressi in carbonato di calcio ;

g da 2 a 3 in tutti gli altri casi.

Introdurre la quantità di sostanza da analizzare nello speciale recipiente (4) dell'apparecchio, provvisto di un piccolo tubo in materiale infrangibile, contenente ml 10 di acido cloridrico (3.1), e raccordare il recipiente all'apparecchio. Girare il rubinetto a tre vie (5), in modo che il tubo (1) comunichi con l'esterno. Per mezzo del tubo mobile (2), che è riempito di acido solforico colorato (3.3) ed è collegato al tubo graduato (1), portare il livello del liquido alla graduazione zero. Girare il rubinetto (5) in modo da far comunicare i tubi (1) e (2) e verificare se il livello è a zero.

Versare lentamente l'acido cloridrico (3.1) sulla sostanza inclinando il recipiente (4). Pareggiare la pressione abbassando il tubo (2). Agitare il recipiente (4) fino alla cessazione completa dello sviluppo dell'anidride carbonica.

Ristabilire la pressione riportando il liquido allo stesso livello nei tubi (1) e (2). Eseguire la lettura dopo *qualche minuto* quando il volume gassoso è divenuto costante.

Effettuare nelle stesse condizioni un saggio comparativo su g 0,5 di carbonato di calcio (3.2).

6. Calcolo dei risultati

Il contenuto in g di carbonati, espressi in carbonato di calcio, per cento grammi del campione, è dato dal rapporto :

$$\frac{V \cdot 100}{T \cdot 2P}$$


nel quale V = ml di CO₂ liberati dalla quantità di sostanza sottoposta all'analisi

T = ml di CO₂ liberati da g 0,5 di CaCO₃ p.a.

P = peso in g della sostanza sottoposta ad analisi.

7. Osservazioni

- 7.1. Quando la quantità di sostanza sottoposta all'analisi è superiore a g 2, introdurre preventivamente ml 15 di acqua distillata nel recipiente (4) e mescolare prima di cominciare il saggio. Impiegare il medesimo volume d'acqua per il saggio comparativo.
- 7.2. Quando si utilizza un apparecchio di volume diverso da quello di Scheibler-Dietrich, apportare le conseguenti variazioni alla quantità di sostanza su cui si opera, alla quantità di carbonato di calcio nel saggio-tipo ed ai calcoli dei risultati.

APPARECCHIO SCHEIBLER-DIETRICH PER IL DOSAGGIO DELLA CO₂

Scala : 1/8

(Misure in mm)

5. DETERMINAZIONE DELLE CENERI GREZZE

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare il tenore di ceneri grezze negli alimenti per gli animali.

2. Principio

Il campione è incenerito alla temperatura di 550 °C ; il residuo viene pesato.

3. Reattivi

Soluzione al 20 % (p/v) di nitrato d'ammonio.

4. Apparecchiatura

4.1. Piastra riscaldante

4.2. Forno a muffola elettrico, munito di termostato

4.3. Crogioli da incenerimento in platino o in lega di platino e oro (10 % di Pt, 90 % di Au), rettangolari (mm 60 × 40 × 25) o circolari (diametro di mm da 60 a 75, altezza di mm da 20 a 25).

5. Modo di operare

Pesare con l'approssimazione di mg 1 g 5 circa (o g.2,5 per i prodotti aventi tendenza a rigonfiare) del campione in un crogiolo per incenerimento preventivamente calcinato e tarato. Porre il crogiolo sopra la piastra riscaldante elettrica e scaldare progressivamente fino a carbonizzazione della sostanza. Introdurre il crogiolo in un forno a muffola regolato a 550 °C ± 5 °C. Mantenere a tale temperatura fino ad ottenere ceneri bianche, grigie chiare o rossastre, apparentemente esenti di particelle carboniose. Porre il crogiolo in un essiccatore, lasciare raffreddare e pesare immediatamente.

6. Calcolo dei risultati

Calcolare il peso del residuo deducendone la tara. Esprimere il risultato in per cento del campione.

7. Osservazioni

7.1. Incenerire i *prodotti di difficile incenerimento* dopo una prima incenerazione di almeno 3 ore, raffreddare e aggiungere alcune gocce di una soluzione al 20 % di nitrato d'ammonio (prudentemente, per evitare la proiezione e l'aggregazione delle ceneri). Proseguire la calcinazione dopo essiccazione nella stufa. Ripetere eventualmente l'operazione fino ad incenerimento completo.

7.2. Per i prodotti che resistono al trattamento indicato in 7.1 operare come segue : dopo un incenerimento di 3 ore riprendere le ceneri con acqua distillata calda e filtrare su un piccolo filtro senza ceneri. Incenerire il filtro ed il suo contenuto nello stesso crogiolo. Aggiungere il filtrato nel crogiolo raffreddato, portare a secco, incenerire e pesare.

7.3. Nel caso *degli oli e dei grassi*, pesare esattamente una quantità di prodotto dell'ordine di g 25 in un crogiolo di capacità appropriata. Carbonizzare accendendo il prodotto per mezzo di una miccia di carta da filtro senza ceneri. Dopo combustione, umettare con la quantità minima necessaria d'acqua. Essiccare ed incenerire come indicato in 5.

6. DETERMINAZIONE DELLE CENERI INSOLUBILI IN ACIDO CLORIDRICO

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare il contenuto in sostanze minerali insolubili in acido cloridrico negli alimenti per gli animali. Due metodi sono previsti in dipendenza della natura del campione.

1.1. *Metodo A*: applicabile agli alimenti semplici di origine organica ed alla maggior parte degli alimenti composti;

1.2. *Metodo B*: applicabile ai composti ed alle miscele minerali oltre che agli alimenti composti il cui contenuto di insolubile in acido cloridrico, determinato secondo il metodo A, è risultato superiore all'1 %.

2. Principio

2.1. *Metodo A*: il campione è incenerito e le ceneri sono trattate all'ebollizione con acido cloridrico e il residuo insolubile viene filtrato e pesato.

2.2. *Metodo B*: il campione è trattato con acido cloridrico. La soluzione è filtrata, il residuo è incenerito e le ceneri ottenute vengono trattate come nel metodo A.

3. Reattivi

3.1. Acido cloridrico 3 N.

3.2. Soluzione al 20 % (p/v) di acido tricloroacetico

3.3. Soluzione all'1 % (p/v) di acido tricloroacetico

4. Apparecchiatura

4.1. Piastra riscaldante

4.2. Forno elettrico a muffola, munito di termostato

4.3. Crogioli da incenerimento in platino o in lega di platino e oro (10 % di Pt, 90 % di Au), rettangolari (60 × 40 × 25 mm) o rotondi (diametro: da 60 a 75 mm, altezza: da 20 a 25 mm).

5. Modo di operare

5.1. *Metodo A*

Incenerire la sostanza da analizzare secondo il modo di operare descritto per la determinazione delle ceneri grezze. Si possono egualmente utilizzare le ceneri ottenute in questa determinazione.

Trasferire le ceneri in un becher da ml 250 a 400, mediante ml 75 d'acido cloridrico 3 N (3.1). Portare con precauzione a lenta ebollizione che viene mantenuta per 15 minuti. Filtrare la soluzione calda su un filtro di carta senza ceneri e lavare il residuo con acqua calda sino a scomparsa della reazione acida. Essiccare il filtro contenente il residuo ed incenerire in un crogiolo tarato a temperatura di almeno 550 °C e non superiore a 700 °C. Raffreddare in essiccatore e pesare.

5.2. *Metodo B*

Pesare con l'approssimazione di mg 1 g 5 di campione ed introdurli in un becher da ml 250 a 400. Aggiungere successivamente ml 25 d'acqua e ml 25 d'acido cloridrico 3 N (3.1), agitare sino alla cessazione della effervescenza. Aggiungere ancora ml 50 d'acido cloridrico 3 N (3.1). Attendere la fine di nuova effervescenza e porre il becher in un bagno di acqua bollente e tenervelo per la durata di 30 minuti o più, se necessario, al fine d'idrolizzare completamente l'amido eventualmente presente.

Filtrare a caldo su di un filtro senza ceneri e lavare il filtro mediante ml 50 d'acqua calda. Porre il residuo ed il filtro in una capsula da incenerimento (vedi osservazione 7). Porre il filtro contenente il residuo in un crogiolo da incenerimento, essiccare ed incenerire a temperatura non inferiore a 550 °C e non superiore a 700 °C. Portare infine le ceneri in un becher della capacità di ml 250 a 400 mediante ml 75 d'acido cloridrico 3 N (3.1) e continuare come descritto in 5.1 secondo paragrafo.

6. Calcolo dei risultati

Calcolare il peso del residuo deducendone la tara. Esprimere il risultato in per cento del campione.

7. Osservazione

Se la filtrazione si compie difficilmente, ricominciare la determinazione sostituendo i ml 50 di acido cloridrico 3 N con ml 50 d'acido tricloroacetico al 20 % (3.2) lavando il filtro mediante una soluzione calda di acido tricloroacetico all'1 % (3.3).

7. DETERMINAZIONE DEL CLORO DEI CLORURI

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare il cloro dei cloruri solubili in acqua, convenzionalmente espresso in cloruro di sodio. Esso è applicabile a tutti gli alimenti per gli animali.

2. Principio

I cloruri vengono disciolti in acqua. Se il prodotto contiene sostanze organiche, si procede ad una chiarificazione. La soluzione è leggermente acidificata con acido nitrico ed i cloruri vengono precipitati sotto forma di cloruro d'argento a mezzo di una soluzione di nitrato d'argento. L'eccesso di nitrato d'argento è titolato mediante una soluzione di solfocianuro d'ammonio, secondo il metodo Volhard.

3. Reattivi

- 3.1. Soluzione titolata di solfocianuro d'ammonio 0,1 N
- 3.2. Soluzione titolata di nitrato d'argento 0,1 N
- 3.3. Soluzione satura di solfato doppio ferrico ammonico
- 3.4. Acido nitrico, d : 1,38
- 3.5. Etere dietilico p.a.
- 3.6. Acetone p.a.
- 3.7. Soluzione di Carrez I :
disciogliere in acqua g 24,0 d'acetato di zinco, $Zn (CH_3COO)_2 \cdot 2 H_2O$ e g 3 di acido acetico glaciale. Portare a ml 100 con acqua.
- 3.8. Soluzione di Carrez II : disciogliere in acqua g 10,6 di ferrocianuro di potassio $K_4 [Fe(CN)_6] \cdot 3 H_2O$ e portare a ml 100 con acqua.
- 3.9. Carbone attivo p.a., esente da cloruri e non assorbente cloro.

4. Apparecchiatura

Miscelatore rotativo a capovolgimento : da circa 35 a 40 giri al minuto.

5. Modo di operare

5.1. Preparazione della soluzione

Secondo la natura del campione preparare una soluzione come indicato in 5.1.1, 5.1.2 o 5.1.3.

Effettuare, per paragone, un saggio in bianco, esente di campione da analizzare.

5.1.1. *Campioni esenti da sostanze organiche*

Pesare con l'approssimazione di mg 1 un quantitativo del campione (non più di g 10) e non contenente più di g 3 di cloro sotto forma di cloruri ed introdurlo in un matraccio tarato da ml 500 con ml 400 di acqua a 20 °C circa. Mescolare per 30 minuti col miscelatore rotativo, portare a volume, mescolare e filtrare.

5.1.2. *Campioni contenenti materie organiche, ad eccezione dei prodotti riportati in 5.1.3*

Pesare con l'approssimazione di mg 1 un quantitativo di campione di circa g 5 ed introdurlo con un grammo di carbone attivo in un matraccio tarato da ml 500. Aggiungere ml 400 di acqua a circa 20 °C e ml 5 di soluzione di Carrez I (3.7), agitare ed aggiungere ml 5 di soluzione di Carrez II (3.8). Agitare per 30 minuti con l'agitatore rotativo, portare a volume, mescolare e filtrare.

5.1.3. *Alimenti cotti, panelli e farina di lino, prodotti ricchi di farina di lino ed altri prodotti ricchi di mucillaggini o di sostanze colloidali (per esempio amido destrinizzato)*

Preparate la soluzione come indicato in 5.1.2 ma senza filtrare. Dopo decantazione (se necessario centrifugare) prelevare ml 100 della parte superiore della soluzione e porli in un pallone tarato da ml 200, mescolare con acetone (3.6) e portare a volume con acetone, agitare e filtrare.

5.2. *Titolazione*

Porre in un Erlenmeyer, con la pipetta, da ml 25 a 100 del filtrato (secondo il contenuto presunto in cloro) ottenuto secondo 5.1.1, 5.1.2 o 5.1.3. La parte aliquota non deve contenere più di mg 150 di cloro (Cl). Diluire, se necessario, con acqua distillata fino ad almeno ml 50, aggiungere ml 5 di acido nitrico (3.4), ml 20 di soluzione di solfato doppio ferrico ammonico (3.3) e 2 gocce di soluzione di solfocianuro di ammonio (3.1) proveniente dalla buretta riempita a questo scopo fino al tratto zero. Far gocciolare in seguito da una buretta la soluzione di nitrato d'argento (3.2) fino ad averne un eccesso di ml 5. Aggiungere ml 5 di etere dietilico (3.5) ed agitare fortemente per far coagulare il precipitato.

Titolare l'eccesso di nitrato d'argento con la soluzione di solfocianuro d'ammonio (3.1) fino a viraggio rosso-bruno, persistente per 1 minuto.

6. **Calcolo dei risultati**

La quantità di cloro (p) espresso in cloruro di sodio, presente nel volume del filtrato prelevato per la titolazione, è data dalla formula seguente :

$$p = mg 5,845 (V_1 - V_2)$$

nella quale V_1 = ml di soluzione di nitrato d'argento 0,1 N aggiunti

V_2 = ml di soluzione di solfocianuro di ammonio 0,1 N utilizzati per la titolazione.

Qualora il saggio in bianco indica un consumo di soluzione di nitrato d'argento 0,1 N sottrarre questo valore dal volume ($V_1 - V_2$).

Esprimere il risultato in per cento del campione.

7. **Osservazioni**

- 7.1. La titolazione può ugualmente essere fatta con il metodo potenziometrico ;
- 7.2. Per i prodotti molto ricchi in sostanze grasse, procedere ad uno sgrassaggio preliminare con etere dietilico o etere di petrolio ;
- 7.3. Per le farine di pesce, la titolazione può essere effettuata con il metodo di Mohr.

8. DETERMINAZIONE DELL'ESSENZA DI SENAPA

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare il quantitativo di essenze di senapa, asportabili con il vapore d'acqua, espresse in isotiocianato d'allile, dai panelli delle specie Brassica e Sinapis e dagli alimenti composti che le contengono.

2. Principio

In una soluzione acquosa dell'alimento, le essenze di senapa sono liberate per azione dei fermenti, trasportate per distillazione in presenza di etanolo e raccolte nell'ammoniaca diluita. La soluzione è trattata a caldo con un volume determinato in soluzione di nitrato d'argento, raffreddata e filtrata. L'eccesso di nitrato d'argento viene titolato con una soluzione di tiocianato d'ammonio.

3. Reattivi

- 3.1. Senapa bianca (*Sinapis alba*)
- 3.2. Etanolo al 95 o 96 % (v/v)
- 3.3. Emulsione antischiuma (p.e. silicone)
- 3.4. Ammoniaca, d : 0,958
- 3.5. Soluzione di nitrato d'argento 0,1 N
- 3.6. Soluzione di tiocianato d'ammonio 0,1 N
- 3.7. Acido nitrico, d : 1,40
- 3.8. Soluzione satura di solfato ferrico ammonico

4. Apparecchiatura

- 4.1. Pallone a fondo piatto, da ml 500, a tappo smerigliato
- 4.2. Apparecchio per distillazione con refrigerante e dispositivo che permette di evitare il trascinamento di goccioline.

5. Modo di operare

Pesare, con l'approssimazione di mg 1, g 10 di campione ed introdurli in un pallone di ml 500 a fondo piatto, aggiungendo g 2 di senapa bianca finemente macinata (sorgente di fermento) (3.1) e ml 200 d'acqua a 20 °C. Tappare il pallone e mantenerlo per circa 2 ore a 20 °C agitando frequentemente. Aggiungere ml 40 di etanolo (3.2) ed una goccia d'emulsione antischiuma (3.3). Distillare circa ml 150 di liquido e raccogliere il distillato in un pallone tarato, da ml 250, contenente ml 20 d'ammoniaca (3.4) facendo attenzione che l'estremità del refrigerante peschi nel liquido. Aggiungere alla soluzione ammoniacale ml 50 di soluzione di nitrato d'argento 0,1 N (3.5). Porre sul pallone tarato un piccolo imbuto e scaldare la miscela per 1 ora su un bagno d'acqua bollente. Lasciar raffreddare, portare al volume con acqua, mescolare e filtrare.

Prelevare ml 100 del filtrato limpido, aggiungervi ml 5 d'acido nitrico (3.7) e ml 5 circa di soluzione di solfato ferrico ammonico (3.8). Titolare di ritorno l'eccesso di nitrato d'argento con la soluzione di tiocianato d'ammonio 0,1 N (3.6).

Effettuare *un saggio in bianco*, con lo stesso modo di operare, impiegando g 2 di senapa bianca finemente macinata e non aggiungendo il campione da analizzare.

6. Calcolo dei risultati

Sottrarre il volume di soluzione di nitrato d'argento 0,1 N, consumato nel saggio in bianco, da quello consumato per la soluzione del campione. Il valore così ottenuto dà il numero dei millilitri di soluzione di nitrato d'argento 0,1 N consumati per l'essenza di senapa della quantità di campione posta in analisi.

1 ml di AgNO_3 0,1 N corrisponde a mg 4,956 di isotiocianato d'allile. Esprimere il risultato in per cento del campione.

9. DETERMINAZIONE DEL LATTOSIO

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare il contenuto di lattosio negli alimenti che non contengono più di 0,5 %.

2. Principio

Gli zuccheri sono sciolti nell'acqua. La soluzione è sottoposta alla fermentazione dal lievito *Saccaromyces cerevisiae* che lascia intatto il lattosio. Dopo chiarificazione e filtrazione il contenuto in lattosio del filtrato è determinato con il metodo di Luff-Schoorl.

3. Reattivi

- 3.1. Sospensione di *Saccaromyces cerevisiae* : porre in sospensione g 25 di lievito fresco in ml 100 di acqua. La sospensione si conserva in frigorifero per una settimana al massimo.
- 3.2. Soluzione di Carrez I :
sciogliere nell'acqua g 24 d'acetato di zinco $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2 H_2O$ e g 3 d'acido acetico glaciale. Portare a ml 100 con acqua.
- 3.3. Soluzione di Carrez II : sciogliere nell'acqua g 10,6 di ferrocianuro di potassio $K_4[Fe(CN_6)] \cdot 3 H_2O$. Portare a ml 100 con acqua.
- 3.4. Reattivo di Luff-Schoorl :
Aggiungere, agitando sempre lentamente, la soluzione d'acido citrico (3.4.2) alla soluzione di carbonato di sodio (3.4.3). Aggiungere quindi la soluzione di solfato di rame (3.4.1) e portare al volume di 1 l con acqua. Lasciar riposare una notte e filtrare. Controllare la normalità del reattivo così ottenuto (Cu 0,1 N ; Na_2CO_3 2N). Il pH della soluzione deve essere di circa 9,4.
 - 3.4.1. Soluzione di solfato di rame : Sciogliere g 25 di solfato di rame p.a., $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, esente da ferro, in ml 100 d'acqua.
 - 3.4.2. Soluzione d'acido citrico : Sciogliere g 50 d'acido citrico p.a., $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$, in ml 50 d'acqua.
 - 3.4.3. Soluzione di carbonato di sodio : Sciogliere g 143,8 di carbonato di sodio anidro p.a. in circa ml 300 d'acqua calda. Lasciar raffreddare.
- 3.5. Granelli di pietra pomice bolliti nell'acido cloridrico, lavati in acqua ed essiccati.
- 3.6. Soluzione al 30 % (p/v) di ioduro di potassio
- 3.7. Acido solforico 6 N
- 3.8. Soluzione di tiosolfato di sodio 0,1 N
- 3.9. Soluzione d'amido : aggiungere una miscela di g 5 d'amido solubile in ml 30 d'acqua a 1 l d'acqua bollente. Far bollire per 3 minuti, lasciar raffreddare, aggiungere eventualmente mg 10 di ioduro di mercurio, quale agente conservatore.

4. Apparecchiatura

Bagno d'acqua munito di termostato, regolato da 38 a 40 °C.

5. Modo di operare

Pesare, con l'approssimazione di mg 1, g 1 del campione ed introdurlo in un pallone tarato da ml 100. Aggiungere ml 25 a 30 d'acqua. Porre il pallone per 30 min. in un bagno d'acqua bollente e raffreddare poi a circa 35 °C. Aggiungere ml 5 di sospensione di lievito (3.1), mescolare. Lasciar riposare il pallone per 2 ore in un bagno d'acqua alla temperatura da 38 a 40 °C. Raffreddare quindi sino a circa 20 °C.

Aggiungere ml 2,5 di soluzione di Carrez I (3.2) ed agitare per 30 sec. ; aggiungere poi ml 2,5 di soluzione di Carrez II (3.3) ed agitare nuovamente per 30 sec. Portare a ml 100 con

acqua, mescolare e filtrare. Prelevare con la pipetta un quantitativo di filtrato non eccedente ml 25 e contenente da mg 40 a 80 di lattosio. Se necessario completare a ml 25 con acqua ed introdurla in un matraccio di erlenmeyer da ml 300.

Procedere nello stesso modo ad *un saggio in bianco* con ml 5 di sospensione di lievito (3.1).

Determinare come segue il contenuto di lattosio secondo Luff-Schoorl. Aggiungere esattamente ml 25 del reattivo di Luff-Schoorl (3.4) e due granelli di pietra pomice (3.5). Riscaldare agitando a mano, su una fiamma libera di media altezza e portare il liquido all'ebollizione in circa 2 min. Porre immediatamente l'erlenmeyer su una tela metallica, provvista di uno schermo di amianto munito di un foro del diametro di circa cm 6, sulla quale è stata preventivamente accesa una fiamma. Questa è regolata in modo tale che soltanto il fondo dell'erlenmeyer venga riscaldato. Adattare sull'erlenmeyer un refrigerante a riflusso. A decorrere da tale momento far bollire per 10 minuti esatti. Raffreddare immediatamente in acqua fredda e dopo circa 5 min. titolare nel seguente modo :

Aggiungere ml 10 di soluzione di ioduro di potassio (3.6) e, subito dopo, con molta attenzione (a causa del rischio della formazione di abbondante schiuma), ml 25 di acido solforico 6 N (3.7). Titolare quindi con la soluzione di tiosolfato di sodio 0,1 N (3.8) sino all'apparire di una colorazione giallo opaco, aggiungere l'indicatore all'amido (3.9) e terminare la titolazione.

Effettuare la stessa titolazione su di una mescolanza, esattamente misurata, di ml 25 di reattivo di Luff-Schoorl (3.4) e ml 25 d'acqua, dopo aver aggiunto ml 10 di soluzione di ioduro di potassio (3.6) e ml 25 d'acido solforico 6 N (3.7) senza portare all'ebollizione.

6. Calcolo dei risultati

Stabilire, a mezzo della tabella allegata, la quantità di lattosio in mg corrispondente alla differenza dei risultati delle due titolazioni, espressi in ml di tiosolfato di sodio 0,1 N.

Esprimere il risultato in per cento delle parti di lattosio anidro del campione.

7. Osservazione

Per i prodotti contenenti più del 40 % di zuccheri fermentescibili, utilizzare più di ml 5 di sospensione di lievito (3.1).

Tabella per ml 25 del reattivo dopo Luff-Schoorl

ml di 0,1 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ a 2 minuti di riscaldamento, 10 minuti di ebollizione

0,1 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	Glucosio, fruttosio, zuccheri invertiti $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$		Lattosio $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$		Maltosio $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$		0,1 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
	ml	mg	differenza	mg	differenza	mg	
1	2,4	2,4	3,6	3,7	3,9	3,9	1
2	4,8	2,4	7,3	3,7	7,8	3,9	2
3	7,2	2,5	11,0	3,7	11,7	3,9	3
4	9,7	2,5	14,7	3,7	15,6	4,0	4
5	12,2	2,5	18,4	3,7	19,6	3,9	5
6	14,7	2,5	22,1	3,7	23,5	4,0	6
7	17,2	2,6	25,8	3,7	27,5	4,0	7
8	19,8	2,6	29,5	3,7	31,5	4,0	8
9	22,4	2,6	33,2	3,8	35,5	4,0	9
10	25,0	2,6	37,0	3,8	39,5	4,0	10
11	27,6	2,7	40,8	3,8	43,5	4,0	11
12	30,3	2,7	44,6	3,8	47,5	4,1	12
13	33,0	2,7	48,4	3,8	51,6	4,1	13
14	35,7	2,8	52,2	3,8	55,7	4,1	14
15	38,5	2,8	56,0	3,9	59,8	4,1	15
16	41,3	2,9	59,9	3,9	63,9	4,1	16
17	44,2	2,9	63,8	3,9	68,0	4,2	17
18	47,1	2,9	67,7	4,0	72,2	4,3	18
19	50,0	3,0	71,7	4,0	76,5	4,4	19
20	53,0	3,0	75,7	4,1	80,9	4,5	20
21	56,0	3,1	79,8	4,1	85,4	4,6	21
22	59,1	3,1	83,9	4,1	90,0	4,6	22
23	62,2	3,1	88,0		94,6		23

10. DETERMINAZIONE DEL POTASSIO

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare il contenuto di potassio degli alimenti per gli animali.

2. Principio

Il campione è incenerito e le ceneri sono portate in soluzione nell'acido cloridrico. Il contenuto di potassio della soluzione è determinato con la fotometria di fiamma, in presenza di cloruro di cesio e di nitrato di alluminio. L'aggiunta di tali sostanze elimina, in gran parte, l'effetto degli elementi perturbatori.

3. Reattivi

- 3.1. Acido cloridrico p.a., d : 1,12
- 3.2. Cloruro di cesio p.a.
- 3.3. Nitrato d'alluminio $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, chimicamente puro
- 3.4. Cloruro di potassio p.a., anidro
- 3.5. Soluzione tampone : sciogliere nell'acqua g 50 di cloruro di cesio (3.2) e g 250 di nitrato d'alluminio (3.3), portare ad 1 l con acqua e mescolare. Conservare in bottiglie di materia plastica.
- 3.6. Soluzione campione di potassio : sciogliere in acqua g 1,907 di cloruro di potassio (3.4) aggiungendovi ml 5 d'acido cloridrico (3.1), portare ad 1 l con acqua e mescolare. Conservare in bottiglie di materia plastica. ml 1 di questa soluzione contiene mg 1,00 di potassio.

4. Apparecchiatura

- 4.1. Crogioli da incenerimento in platino, quarzo o porcellana, eventualmente muniti di coperchi
- 4.2. Forno elettrico a muffola, munito di termostato
- 4.3. Fotometro a fiamma.

5. Modo di operare

5.1. Analisi del campione

Pesare, generalmente, g 10 di campione, con l'approssimazione di mg 10, in un crogiolo da incenerimento ed incenerire la sostanza a 450 °C per circa 3 ore. Dopo raffreddamento, trasportare quantitativamente il residuo dell'incenerimento mediante ml 250 a 300 di acqua, poi con ml 50 d'acido cloridrico (3.1) in un pallone tarato da ml 500. Dopo la cessazione della eventuale liberazione di anidride carbonica, riscaldare la soluzione a una temperatura vicina a 90 °C e mantenervela per 2 ore mescolando di tanto in tanto. Lasciar raffreddare a temperatura ambiente, portare al segno con acqua, agitare e filtrare. Introdurre in un pallone tarato da ml 100 una parte aliquota del filtrato, contenente al massimo mg 1,0 di potassio, aggiungere ml 10 di soluzione tampone (3.5), portare al volume con acqua e mescolare. In presenza di più forti quantitativi di potassio, diluire la soluzione da analizzare in proporzione adeguata prima dell'aggiunta della soluzione tampone. La tabella che segue viene data a titolo indicativo per una quantità di g 10, circa, di sostanza posta in analisi.

Contenuto presunto di potassio (% k) col campione	Fattore di diluizione	Parte aliquota, in ml, della soluzione
sino a 0,1	—	50
da 0,1 a 0,5	—	10
da 0,5 a 1,0	—	5
da 1,0 a 5,0	1 : 10	10
da 5,0 a 10,0	1 : 10	5
da 10,0 a 20,0	1 : 20	5

Effettuare la misura, con fotometro a fiamma, alla lunghezza d'onda di nm 768.

Calcolare il risultato mediante la curva di taratura.

5.2. *Curva di taratura*

Introdurre ml 10 esatti della soluzione campione (3.6) in un pallone tarato da ml 250, portare al volume con acqua e mescolare. Introdurre, in palloni tarati da ml 100, rispettivamente ml 5, 10, 15, 20 e 25 di tale soluzione, esattamente misurati, corrispondenti a quantitativi di potassio di mg 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1,0. Completare la serie con un pallone testimone nel quale non si pone la soluzione campione. Aggiungere ad ogni pallone ml 10,0 di soluzione tampone (3.5), portare al volume con acqua e mescolare. Effettuare le misure come indicato in 5.1. Il tracciato della curva di taratura è, in genere, lineare sino ad una concentrazione di potassio di mg 1 in ml 100 di soluzione.

6. **Calcolo dei risultati**

Esprimere i risultati in per cento del campione.

7. **Osservazione**

L'aggiunta della soluzione tampone (3.5), per eliminare l'interferenza di elementi perturbatori, non è sempre necessaria.

11. DETERMINAZIONE DEL SODIO

1. **Scopo e campo di applicazione**

Il metodo permette di determinare il contenuto di sodio degli alimenti per gli animali.

2. **Principio**

Il campione è incenerito e le ceneri sono portate in soluzione nell'acido cloridrico. Il contenuto in sodio della soluzione è determinato con la fotometria di fiamma in presenza di cloruro di cesio e di nitrato di alluminio. L'aggiunta di queste due ultime sostanze elimina, in gran parte, l'interferenza degli elementi perturbatori.

3. **Reattivi**

3.1. Acido cloridrico p.a., d : 1,12

3.2. Cloruro di cesio, p.a.

3.3. Nitrato d'alluminio $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$, chimicamente puro

3.4. Cloruro di sodio p.a., anidro

3.5. Soluzione tampone : sciogliere nell'acqua g 50 di cloruro di cesio (3.2) e g 250 di nitrato d'alluminio (3.3), portare ad 1 l con acqua e mescolare, conservare in bottiglie di materia plastica.

3.6. Soluzione campione di sodio : sciogliere in acqua g 2,542 di cloruro di sodio (3.4), aggiungendovi ml 5 di acido cloridrico (3.1), portare ad 1 l con acqua e mescolare ; conservare in bottiglie di materia plastica. ml 1 di questa soluzione contiene mg 1,00 di sodio.

4. **Apparecchiatura**

4.1. Crogioli da incenerimento in platino, quarzo o porcellana, eventualmente muniti di coperchi

4.2. Forno elettrico a muffola, munito di termostato

4.3. Fotometro a fiamma.

5. **Modo di operare**

5.1. *Analisi del campione*

Pesare, generalmente, g 10 di campione, con l'approssimazione di mg 10, in un crogiolo da incenerimento ed incenerire la sostanza a 450 °C per circa 3 ore. Evitare che la sostanza s'infiammi. Dopo raffreddamento trasferire quantitativamente il residuo dell'incenerimento, mediante ml 250 a 300 di acqua, poi con ml 50 d'acido

cloridrico (3.1), in un pallone tarato da ml 500. Dopo la cessazione della eventuale liberazione di anidride carbonica, riscaldare la soluzione a una temperatura vicina a 90 °C e mantenerla per 2 ore mescolando di tanto in tanto. Lasciar raffreddare a temperatura ambiente, portare al volume con acqua, agitare e filtrare. Introdurre in un pallone tarato da ml 100, una parte aliquota del filtrato contenente al massimo mg 1,0 di sodio, aggiungere ml 10,0 di soluzione tampone (3.5), portare al volume con acqua e mescolare, diluire la soluzione da analizzare in proporzioni adeguate, prima dell'aggiunta della soluzione tampone. La tabella che segue viene data a titolo indicativo per una quantità di g 10 circa di sostanza posta in analisi.

Contenuto presunto di sodio (% Na) nel campione	Fattore di diluizione	Parte aliquota, in ml, della soluzione
sino a 0,1	—	50
da 0,1 a 0,5	—	10
da 0,5 a 1,0	—	5
da 1,0 a 5,0	1 : 10	10
da 5,0 a 10,0	1 : 10	5
da 10,0 a 20,0	1 : 20	5

Effettuare la misura, con fotometro di fiamma, alla lunghezza d'onda di 589 nm.

Calcolare il risultato mediante la curva di taratura.

5.2. Curva di taratura

Introdurre ml 10, esatti, della soluzione campione (3.6), in un pallone tarato da ml 250, portare al volume con acqua e mescolare. Introdurre, in palloni tarati da ml 100, rispettivamente ml 5, 10, 15, 20 e 25 di tale soluzione, esattamente misurati, corrispondenti a quantitativi di sodio di 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 ed 1,0 mg. Completare la serie con un pallone testimone nel quale non si pone la soluzione campione. Aggiungere ad ogni pallone ml 10,0 di soluzione tampone (3.5), portare al volume con acqua e mescolare. Effettuare le misure come indicato in 5.1. Il tracciato della curva di taratura è, in genere, lineare sino a una concentrazione di sodio di mg 1 in ml 100 di soluzione.

6. Calcolo dei risultati

Esprimere i risultati in per cento del campione.

7. Osservazioni

- 7.1. Per i prodotti il cui contenuto di sodio è superiore al 4 %, è preferibile incenerire la sostanza per 2 ore in un crogiolo munito di coperchio. Dopo raffreddamento aggiungere acqua, porre il residuo in sospensione mediante un filo di platino, essiccare ed incenerire nuovamente per 2 ore in un crogiolo munito di coperchio.
- 7.2. Se il campione è costituito soltanto di sostanze minerali, eseguire la sua dissoluzione senza preventiva incenerazione.

12. DETERMINAZIONE DEGLI ZUCCHERI

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare il contenuto in zuccheri riduttori ed in zuccheri totali dopo inversione, espressi in glucosio e se del caso, in saccarosio per conversione, mediante il fattore 0,95. Il metodo è applicabile principalmente agli alimenti composti. Particolari modalità sono previste per altri alimenti. All'occorrenza si doserà separatamente il lattosio e se ne terrà conto nel calcolo dei risultati.

2. Principio

Gli zuccheri presenti vengono disciolti nell'etanolo diluito; la soluzione viene chiarificata con i reattivi di Carrez I e II. Dopo l'eliminazione dell'etanolo, le determinazioni sono effettuate, prima e dopo l'inversione, secondo il metodo Luff-Schoorl.

3. Reattivi

3.1. Etanolo al 40 % (v/v), d : 0,948 a 20 °C, neutralizzato alla fenoltaleina

3.2. Soluzione di Carrez I :

sciogliere nell'acqua g 24 d'acetato di zinco $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ e g 3 d'acido acetico glaciale. Portare a 100 ml con acqua.

3.3. Soluzione di Carrez II :

Sciogliere nell'acqua g 10,6 di ferrocianuro di potassio $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$. Portare a 100 ml con acqua.

3.4. Soluzione alla 0,1 % (p/v) di metilarancio

3.5. Acido cloridrico 4 N

3.6. Acido cloridrico 0,1 N

3.7. Soluzione d'idrossido di sodio 0,1 N

3.8. Reattivo di Luff-Schoorl :

Aggiungere, agitando sempre lentamente, la soluzione d'acido citrico (3.8.2) alla soluzione di carbonato di sodio (3.8.3). Aggiungere quindi la soluzione di solfato di rame (3.8.1) e portare al volume di 1 l con acqua. Lasciar riposare una notte e filtrare. Controllare la normalità del reattivo così ottenuto (Cu 0,1 N ; Na_2CO_3 2N). Il pH della soluzione deve essere di circa 9,4.

3.8.1. Soluzione di solfato di rame : sciogliere g 25 di solfato di rame p.a., $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, esente da ferro, in ml 100 d'acqua.

3.8.2. Soluzione d'acido citrico : sciogliere g 50 d'acido citrico p.a., $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$, in ml 50 d'acqua.

3.8.3. Soluzione di carbonato di sodio : sciogliere g 143,8 di carbonato di sodio anidro p.a. in circa ml 300 d'acqua calda. Lasciar raffreddare.

3.9. Soluzione di tiosolfato di sodio 0,1 N

3.10. Soluzione d'amido : Aggiungere una miscela di g 5 d'amido solubile in ml 30 d'acqua a 1 l d'acqua bollente. Far bollire per minuti 3, lasciar raffreddare, aggiungere eventualmente mg 10 di ioduro di mercurio, quale agente conservatore

3.11. Acido solforico 6 N

3.12. Soluzione di ioduro di potassio al 30 % (p/v)

3.13. Granelli di pietra pomice bolliti nell'acido cloridrico, lavati in acqua ed essiccati

3.14. Isopentanol.

4. Apparecchiatura

Mescolatore rotativo a capovolgimento : circa 35 a 40 giri al minuto.

5. Modo di operare

5.1. Preparazione della soluzione

Introdurre g 2,5 di sostanza, pesata con l'approssimazione del mg, in un pallone tarato da ml 250. Aggiungere ml 200 di etanolo (3.1) e far girare il pallone per 1 ora nell'apparecchio rotativo. Aggiungere ml 5 di soluzione Carrez I (3.2) ed agitare per un minuto. Aggiungere in seguito ml 5 di soluzione Carrez II (3.3) ed agitare di nuovo per un minuto. Portare a volume con etanolo (3.1), omogeneizzare e filtrare. Prelevare ml 200 del filtrato ed evaporare circa la metà del volume iniziale allo scopo di eliminare la maggior quantità di etanolo. Trasportare quantitativamente, mediante acqua calda, tutto il residuo della evaporazione in un pallone tarato da ml 200, raffreddare, portare a volume con acqua distillata, omogeneizzare e filtrare, se necessario. Questa soluzione sarà utilizzata per la determinazione degli zuccheri riduttori, e, dopo inversione, per il dosaggio degli zuccheri totali.

5.2. Determinazione degli zuccheri riduttori

Pipettare una quantità di soluzione non superiore a ml 25 e contenente meno di mg 60 di zuccheri riduttori, espressi in glucosio. Se necessario, completare al volume di ml 25 con acqua distillata e determinare il contenuto in zuccheri riduttori secondo Luff-Schoorl. Esprimere il risultato in glucosio per cento.

5.3. Determinazione degli zuccheri totali dopo inversione

Pipettare ml 50 della soluzione e porli in un pallone tarato da ml 100. Aggiungere qualche goccia di soluzione di metilarancio (3.4), poi, con molta attenzione, e sempre agitando, aggiungere acido cloridrico 4 N (3.5) fino ad ottenere un viraggio nettamente rosso. Aggiungere ml 15 di acido cloridrico 0,1 N (3.6), mantenere il pallone per 30 minuti in un bagnomaria a forte ebollizione. Raffreddare rapidamente alla temperatura di circa 20°C ed aggiungere ml 15 di soluzione di idrossido di sodio 0,1 N (3.7). Portare al volume di ml 100 con acqua distillata ed omogeneizzare. Prelevare una quantità non superiore a ml 25 e contenente meno di mg 60 di zuccheri riduttori espressi in glucosio. Se necessario, completare con acqua distillata al volume di ml 25 e determinare il contenuto in zuccheri riduttori secondo Luff-Schoorl. Esprimere il risultato in per cento di glucosio, o se del caso, di saccarosio moltiplicando per il fattore 0,95.

5.4. Titolazione secondo Luff-Schoorl

Pipettare ml 25 del reattivo di Luff-Schoorl (3.8) e portarlo in un pallone di erlenmeyer da ml 300; aggiungere ml 25, esattamente misurati, della soluzione zuccherina chiarificata. Dopo aver aggiunto due granuli di pietra pomice (3.13) riscaldare, agitando a mano, su fiamma libera di altezza media e portare il liquido all'ebollizione in circa 2 minuti. Portare immediatamente l'erlenmeyer su una tela metallica, provvista di uno schermo d'amianto munito di un foro del diametro di circa cm 6, sulla quale è stata preventivamente accesa una fiamma. Questa è regolata in modo tale che soltanto il fondo dell'erlenmeyer venga riscaldato. Adattare sull'erlenmeyer un refrigerante a riflusso. A decorrere da tale momento far bollire per 10 minuti esatti. Raffreddare immediatamente in acqua fredda e dopo circa 5 minuti titolare nel seguente modo: aggiungere ml 10 di soluzione di ioduro di potassio (3.12) e, subito dopo, con molta attenzione (a causa del rischio della formazione di schiuma abbondante) ml 25 d'acido solforico 6 N (3.11). Titolare quindi con la soluzione di tiosolfato di sodio 0,1 N (3.9) sino all'apparire di una colorazione giallo opaco, aggiungere l'indicatore all'amido (3.10) e terminare la titolazione.

Effettuare la stessa titolazione su di una mescolanza esattamente misurata di ml 25 di reattivo di Luff-Schoorl (3.8) e ml 25 d'acqua, dopo aver aggiunto ml 10 di soluzione di ioduro di potassio (3.12) e ml 25 d'acido solforico 6 N (3.11) senza portare all'ebollizione.

6. Calcolo dei risultati

Stabilire, a mezzo della tabella, la quantità in mg di glucosio corrispondente alla differenza dei risultati delle due titolazioni espresse in ml di tiosolfato di sodio 0,1 N.

Esprimere il risultato in per cento del campione.

7. Modi di operare per casi particolari

7.1. Per gli alimenti molto ricchi in melasso e altri alimenti poco omogenei, pesare g 20, introdurli in un pallone tarato da 1 l con ml 500 di acqua. Far girare nell'apparecchio rotativo per un'ora. Chiarificare con i reattivi di Carrez I (3.2) e II (3.3) come descritto in 5.1 utilizzando, tuttavia, una quantità 4 volte più elevata di ciascun reattivo. Portare a volume con alcool all'80% (V/V). Omogeneizzare e filtrare. In questo caso conviene eliminare l'alcool come descritto in 5.1. In caso di assenza d'amido destrinizzato, portare a volume con acqua distillata.

7.2. Per i melassi e per gli alimenti semplici, ricchi in zuccheri e praticamente essenti di amido (carrube, fettucce essiccate di barbabietole ecc.), pesare g 5, introdurli in un pallone tarato da ml 50, aggiungere ml 200 di acqua distillata e far girare nell'apparecchio rotativo, per un'ora o più, se necessario. Chiarificare con i reattivi di Carrez I (3.2) e II (3.3), come descritto al punto 5.1. Portare a volume con acqua, omogeneizzare e filtrare. Per la determinazione degli zuccheri totali, continuare come descritto al punto 5.3.

8. Osservazioni

- 8.1. È consigliabile aggiungere circa ml 1 di isopentanol (3.14) (senza tener conto del volume), prima dell'ebollizione con il reattivo Luff-Schoorl, per evitare la produzione di schiuma.
- 8.2. La differenza tra il per cento di zuccheri totali dopo inversione, espressi in glucosio, ed il per cento di zuccheri riduttori espressi in glucosio, moltiplicata per 0,95, dà il contenuto percentuale di saccarosio.
- 8.3. Per determinare il contenuto di zuccheri riduttori, ad esclusione del lattosio, possono essere adottate due vie :
- 8.3.1. Per un calcolo approssimativo si moltiplica per 0,675 il contenuto di lattosio stabilito con una determinazione separata e detrarre il risultato ottenuto dalla percentuale di zuccheri riduttori.
- 8.3.2. Per un calcolo preciso degli zuccheri riduttori, fatta eccezione del lattosio, è necessario partire dalla medesima quantità pesata per le due determinazioni finali. Un'analisi è effettuata con una piccola parte della soluzione ottenuta in 5.1, l'altra è effettuata su una parte di soluzione ottenuta durante la determinazione del lattosio, secondo il metodo appropriato (dopo fermentazione degli altri zuccheri e chiarificazione).

Nei due casi, la quantità di zucchero presente è determinata secondo il metodo Luff-Schoorl e calcolata in milligrammi di glucosio. I due valori sono dettratti uno dall'altro e la differenza viene espressa in per cento del campione.

Esempio

Le due quantità pipettate corrispondono, per ciascuna analisi, a una quantità di mg 250 del campione.

Nel primo caso si consumano ml 17 di una soluzione di tiosolfato di sodio 0,1 N, corrispondenti a mg 44,2 di glucosio ; nel secondo caso si consumano ml 11 corrispondenti a mg 27,6 di glucosio. La differenza è pari a mg 16,6 di glucosio.

Il contenuto in zuccheri riduttori (eccettuato il lattosio), calcolato in glucosio, è perciò di :

$$\frac{4 \times 16,6}{10} = 6,64 \%$$

Tabella dei valori per ml 25 del reattivo dopo Luff-Schoorl

ml di $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 0,1 N a 2 minuti di riscaldamento, 10 minuti di ebollizione

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 0,1 N	Glucosio, fruttosio zuccheri invertiti $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$		Lattosio $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$		Maltosio $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$		$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 0,1 N
	ml	mg	mg	mg	mg	mg	
		differenza		differenza		differenza	
1	2,4	2,4	3,6	3,7	3,9	3,9	1
2	4,8	2,4	7,3	3,7	7,8	3,9	2
3	7,2	2,5	11,0	3,7	11,7	3,9	3
4	9,7	2,5	14,7	3,7	15,6	4,0	4
5	12,2	2,5	18,4	3,7	19,6	3,9	5
6	14,7	2,5	22,1	3,7	23,5	4,0	6
7	17,2	2,6	25,8	3,7	27,5	4,0	7
8	19,8	2,6	29,5	3,7	31,5	4,0	8
9	22,4	2,6	33,2	3,8	35,5	4,0	9
10	25,0	2,6	37,0	3,8	39,5	4,0	10
11	27,6	2,7	40,8	3,8	43,5	4,0	11
12	30,3	2,7	44,6	3,8	47,5	4,1	12
13	33,0	2,7	48,4	3,8	51,6	4,1	13
14	35,7	2,8	52,2	3,8	55,7	4,1	14
15	38,5	2,8	56,0	3,9	59,8	4,1	15
16	41,3	2,9	59,9	3,9	63,9	4,1	16
17	44,2	2,9	63,8	3,9	68,0	4,2	17
18	47,1	2,9	67,7	4,0	72,2	4,3	18
19	50,0	3,0	71,7	4,0	76,5	4,4	19
20	53,0	3,0	75,7	4,1	80,9	4,5	20
21	56,0	3,1	79,8	4,1	85,4	4,6	21
22	59,1	3,1	83,9	4,1	90,0	4,6	22
23	62,2		88,0		94,6		23

13. DETERMINAZIONE DELLA TEOBROMINA

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette la determinazione del contenuto in teobromina nei sottoprodotti provenienti dalla trasformazione delle fave di cacao.

2. Principio

La teobromina è estratta con il cloroformio. L'estratto viene evaporato a secco quindi viene posto in soluzione nell'acqua e trattato con un volume determinato di soluzione di nitrato d'argento. L'acido nitrico liberato è titolato con una soluzione di idrossido di sodio.

3. Reattivi

- 3.1. Cloroformio p.a.
- 3.2. Ammoniaca, d : 0,958
- 3.3. Solfato di sodio anidro p.a.
- 3.4. Soluzione d'idrossido di sodio 0,1 N
- 3.5. Soluzione di nitrato d'argento 0,1 N
- 3.6. Soluzione all'1 ‰ (p/v) di rosso di fenolo in etanolo
- 3.7. Etere dietilico.

4. Apparecchiatura

Palloni a fondo piatto da ml 500, a tappo smerigliato.

5. Modo di operare

Pesare, con l'approssimazione di mg 1, una quantità di campione di g 10 al massimo, non contenente più di mg 80 di teobromina. Introdurla in un pallone da ml 500 a fondo piatto ed a tappo smerigliato, aggiungere ml 270 di cloroformio (3.1) e ml 10 di ammoniaca (3.2). Chiudere il pallone ed agitare energicamente per 5 minuti. Aggiungere g 12 di solfato di sodio anidro (3.3), agitare nuovamente e lasciare in riposo sino all'indomani. Filtrare in un erlenmeyer da ml 500 e lavare il residuo con ml 100 di cloroformio (3.1). Far evaporare il solvente per distillazione, eliminandone le ultime tracce su un bagno di acqua bollente. Aggiungere al residuo ml 50 di acqua e portare all'ebollizione. Dopo raffreddamento neutralizzare esattamente con soluzione d'idrossido di sodio (3.4) in presenza di ml 0,5 di soluzione di rosso di fenolo (3.6). Aggiungere 20 ml di soluzione di nitrato d'argento (3.5). Titolare l'acido nitrico liberato con la soluzione di idrossido di sodio (3.4) sino a viraggio dell'indicatore (pH 7,4).

6. Calcolo dei risultati

ml 1 di NaOH 0,1 N corrisponde a mg 18 di teobromina.

Esprimere il risultato in percento del campione.

7. Osservazione

Il prodotto il cui contenuto in sostanze grasse gregge sorpassa l'8 ‰, deve essere preventivamente sgrassato a freddo con un'estrazione, della durata di 6 ore, effettuata con etere di petrolio (Eb. 40 °C).

14. DETERMINAZIONE DELL'UREA

1 Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare il contenuto di urea negli alimenti per gli animali.

2. Principio

Il campione è messo in sospensione nell'acqua in presenza di un chiarificante. La sospensione viene filtrata. Il contenuto di urea del filtrato è determinato, dopo aggiunta di 4-dimetilamminobenzaldeide (4-DMAB), misurando la densità ottica alla lunghezza d'onda di 420 nm.

3. Reattivi

- 3.1. Soluzione di 4-dimetilamminobenzaldeide: sciogliere g 1,6 di 4-DMAB in ml 100 di etanolo p.a. al 96 % ed aggiungere ml 10 di acido cloridrico p.a. (D: 1,19). Questo reattivo si conserva soltanto per due settimane.
- 3.2. Soluzione di Carrez I: sciogliere nell'acqua g 24 di acetato di zinco, $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ e g 3 di acido acetico glaciale. Portare a ml 100 con acqua.
- 3.3. Soluzione di Carrez II: sciogliere nell'acqua g 10,6 di ferrocianuro di potassio $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3 H_2O$. Portare a ml 100 con acqua.
- 3.4. Carbone attivo p.a., non assorbente urea (eseguire un controllo)
- 3.5. Soluzione allo 0,1 % (p/v) d'urea p.a.

4. Apparecchiatura

- 4.1. Agitatore rotativo a capovolgimento, circa 35 a 40 giri per minuto
- 4.2. Tubi da saggio di mm 160×16 , a tappo smerigliato
- 4.3. Spettrofotometro.

5. Modo di operare

5.1. Analisi del campione

Pesare, con l'approssimazione di mg 1, g 2 di campione ed introdurli, con g 1 di carbone attivo (3.4), in un matraccio tarato da ml 500, con ml 400 di acqua e ml 5 di ciascuna delle soluzioni di Carrez I e II (3.2) e (3.3). Mescolare per mezz'ora mediante l'agitatore rotativo a capovolgimento. Portare al volume con acqua, agitare e filtrare. Prelevare ml 5 del filtrato limpido ed incolore e del filtrato della prova in bianco e porli nei tubi da saggio con tappo smerigliato, aggiungere ml 5 di soluzione di 4-DMAB (3.1) e mescolare. Porre i tubi in un bagno d'acqua a 20 °C. Dopo 15 minuti, misurare l'estinzione della soluzione del campione allo spettrofotometro a 420 nm rispetto alla prova in bianco dei reattivi.

5.2. Curva di taratura

Prelevare volumi di ml 1, 2, 4, 5 e 10 della soluzione di urea (3.5) ed introdurli in palloni tarati da ml 100, portando al volume con acqua. Prelevare ml 5 di ciascuna soluzione aggiungendovi, rispettivamente, ml 5 di soluzione di 4-DMAB (3.1), mescolare e misurare l'estinzione, come avanti indicato, rispetto ad una soluzione testimone contenente 5 ml di 4-DMAB e 5 ml d'acqua, esente da urea. Tracciare la curva di taratura.

6. Calcolo dei risultati

Determinare la quantità d'urea, nella parte di campione sottoposta all'analisi, riferendosi alla curva di taratura. Esprimere il risultato in per cento del campione.

7. Osservazioni

- 7.1. Per contenuti di urea superiori al 3 % ridurre la quantità di campione da sottoporre all'analisi a g 1, per non avere più di mg 50 d'urea in ml 500.
- 7.2. Per piccoli contenuti di urea, aumentare la quantità di campione da sottoporre all'analisi, compatibilmente con l'ottenimento di un filtrato limpido ed incolore.
- 7.3. Quando il prodotto contiene composti azotati semplici ed in particolare modo amminoacidi, è consigliabile eseguire la misurazione dell'estinzione a 435 nm.

15. DETERMINAZIONE DEGLI ALCALOIDI DEI LUPINI**1. Scopo e campo di applicazione**

Il metodo permette di determinare il contenuto in alcaloidi dei semi di lupini.

2. Principio

Gli alcaloidi sono sciolti in una miscelanza di etere dietilico e di cloroformio ed estratti con una soluzione di acido cloridrico. Gli alcaloidi sono precipitati con l'acido silico-tungstico, il precipitato è incenerito ed il residuo viene pesato.

3. Reattivi

- 3.1. Etere dietilico
- 3.2. Cloroformio
- 3.3. Soluzione d'idrossido di sodio 4 N
- 3.4. Acido cloridrico 0,3 N
- 3.5. Cloruro di sodio p.a.
- 3.6. Soluzione al 10 % (p/v) d'acido silico-tungstico, $\text{SiO}_2 \cdot 12\text{WO}_3 \cdot 26 \text{H}_2\text{O}$.

4. Apparecchiatura

- 4.1. Agitatore meccanico
- 4.2. Crogioli da incenerimento in platino, quarzo o porcellana
- 4.3. Forno elettrico a muffola.

5. Modo di operare

Pesare, con l'approssimazione di mg 5, g 15 di campione ed introdurlo in un imbuto separatore da ml 200 circa, provvisto di tappo smerigliato (per es. imbuto separatore). Aggiungere ml 100 di etere dietilico (3.1) e ml 50 di cloroformio (3.2) esattamente misurati e, mediante buretta graduata, ml 10 di soluzione d'idrossido di sodio (3.3). Agitare vigorosamente per evitare la formazione di grumi. Dibattere ancora a diverse riprese e lasciare riposare sino all'indomani. Se il liquido dello strato superiore non è completamente limpido, aggiungere qualche goccia d'acqua. Filtrare lo strato etere-cloroformio. Raccogliere ml 50 del filtrato in un pallone tarato da ml 50 e travasare, quantitativamente, in un imbuto separatore da ml 150, mediante ml 50 di etere dietilico (3.1). Estrarre 3 volte, successivamente, con ml 20 d'acido cloridrico (3.4), lasciar decantare e raccogliere l'estratto acido dopo ciascuna estrazione. Riunire gli estratti acidi in un becher da ml 250. Eliminare le ultime tracce d'etere e di cloroformio riscaldando leggermente. Aggiungere circa g 1 di cloruro di sodio (3.5), lasciar raffreddare e precipitare gli alcaloidi con la soluzione d'acido

silico-tungstico (3.6). Agitare con l'agitatore meccanico per 30 min. Lasciare riposare una notte, filtrare su filtro senza ceneri e lavare il precipitato successivamente, per 2 volte con ml 10 e 2 volte con ml 5 d'acido cloridrico (3.4).

Porre il filtro, contenente il precipitato, in un crogiolo da incenerimento ed incenerire a 900 °C. Lasciar raffreddare e pesare.

6. Calcolo dei risultati

Il quantitativo di alcaloidi della quantità di sostanza analizzata si ottiene moltiplicando il peso delle ceneri per il fattore 0,2. Esprimere il risultato in per cento del campione.

16. DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ UREASICA DEI PRODOTTI DERIVATI DALLA SOIA

1. Scopo e campo di applicazione

Il saggio permette di determinare l'attività ureasica dei prodotti derivati dalla soia e di mettere in evidenza l'insufficiente cottura di tali prodotti.

2. Principio

L'attività ureasica è determinata dalla quantità di azoto ammoniacale liberata in un minuto da g 1 di prodotto, a 30 °C, partendo da una soluzione di urea.

3. Reattivi

- 3.1. Acido cloridrico 0,1 N
- 3.2. Soluzione d'idrossido di sodio 0,1 N
- 3.3. Soluzione tampone di fosfati 0,05 M contenente in ml 1000, g 4,45 di fosfato disodico ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) e g 3,40 di fosfato monopotassico (KH_2PO_4).
- 3.4. Soluzione tamponata d'urea, di recente preparazione, contenente g 30 d'urea in ml 1000 di soluzione tampone (3.3) ; pH 6,9 — 7,0.

4. Apparecchiatura

- 4.1. Apparecchio per la titolazione potenziometrica o pH-metro molto sensibile (0,02 pH), con agitatore magnetico
- 4.2. Bagno d'acqua munito di termostato, regolato a 30 °C esattamente
- 4.3. Tubi da saggio delle misure di mm 150 × 18, a tappo smerigliato.

5. Modo di operare

Macinare (per esempio in un macinacaffè) g 10 circa del campione in modo che passi in un setaccio a maglie di mm 0,2. In un tubo da saggio a tappo smerigliato, pesare, con l'approssimazione di circa mg 1, g 0,2 del campione macinato ed aggiungere ml 10 di soluzione tamponata d'urea (3.4). Chiudere immediatamente il tubo ed agitare vigorosamente. Porre il tubo in un bagno d'acqua, regolato esattamente a 30 °C e lasciarvelo per 30 minuti esatti. Subito dopo aggiungere ml 10 d'acido cloridrico 0,1 N (3.1), raffreddare rapidamente a 20 °C e trasferire quantitativamente il contenuto del tubo in un

recipiente per la titolazione, ripulendo il tubo in due riprese con ml 5 di acqua. Titolare immediatamente e rapidamente con la soluzione d'idrossido di sodio 0,1 N (3.2), con il pH-metro munito di un elettrodo di vetro, sino al pH 4,7.

Effettuare un *saggio in bianco* operando come segue :

Introdurre rapidamente e successivamente in un tubo da saggio a tappo smerigliato, un quantitativo di campione di g 0,2, pesati con l'approssimazione di mg 1, ml 10 d'acido cloridrico 0,1 N (3.1) e ml 10 di soluzione tamponata d'urea (3.4). Raffreddare immediatamente il tubo in acqua ghiacciata e lasciarvelo per 30 minuti. Trasferire poi quantitativamente, con le stesse norme avanti riportate, il contenuto del tubo in un recipiente per la titolazione e titolare con la soluzione di idrossido di sodio 0,1 N (3.2) sino a pH 4,7.

6. Calcolo dei risultati

L'attività ureasica è data dalla formula :

$$\frac{\text{mg N}}{\text{g min.}} \quad \text{a } 30^{\circ}\text{C} = \frac{1,4 (b - a)}{30 \cdot E}$$

nella quale a = ml di soluzione d'idrossido di sodio 0,1 N consumata nell'analisi

b = ml di soluzione d'idrossido di sodio 0,1 N consumata nella prova in bianco

E = quantità in grammi del campione sottoposta all'analisi.

7. Osservazioni

7.1. Il metodo è applicabile per un'attività ureasica che può raggiungere al massimo mg 1 di N/g min. a 30 °C. Per prodotti più attivi la quantità di campione da sottoporre all'analisi può essere ridotta sino a mg 50.

7.2. I prodotti il cui contenuto in sostanze grasse gregge sorpassa il 10 % dovranno preventivamente essere sgrassati a freddo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1971

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli della voce 97.03 ex B della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/251/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, che il governo francese ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 10 giugno 1971, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli della voce 97.03 ex B della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti di Hong Kong dalla Francia da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico ;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dalla Francia nei confronti di Hong Kong ;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, in tali condizioni, è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla

decisione della Commissione del 12 maggio 1971, in particolare all'articolo 1 ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di giocattoli della voce 97.03 ex B della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali la data di deposito delle domande di titoli d'importazione è successiva al 27 maggio 1971.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1971.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ Decisione n. 71/202/CEE (GU n. L 121 del 3. 6. 1971).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1971

relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 772/70

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/252/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 772/70 della Commissione, del 28 aprile 1970, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/71 ⁽⁴⁾, detto organismo procede a gare parziali per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione della restituzione all'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento ⁽⁵⁾, allorquando le condizioni di gara non prevedono alcun importo massimo per la restituzione, quest'ultimo, dopo esame delle offerte ricevute, è fissato, per la gara in causa, secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE, tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato e delle possibilità di smercio ; che in base a tali criteri, per

la trentaduesima gara parziale, è opportuno fissare l'importo massimo come indicato nell'articolo 1 ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la trentaduesima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 772/70, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 16 giugno 1971, l'importo massimo della restituzione all'esportazione, ai fini dell'aggiudicazione, è fissato, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, a :

- a) 10,889 unità di conto per lo zucchero bianco della categoria 1 ;
- b) 10,480 unità di conto per lo zucchero bianco della categoria 2.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1971.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 115 del 27.5.1971, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 29.4.1970, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28.5.1971, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU n. L 253 del 9.10.1969, pag. 7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1971

relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la trentatreesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 772/70

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/253/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 772/70 della Commissione, del 28 aprile 1970, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/71 ⁽⁴⁾, detto organismo procede a gare parziali per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione della restituzione all'esportazione di tale zucchero ;considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento ⁽⁵⁾, allorquando le condizioni di gara non prevedono alcun importo massimo per la restituzione, quest'ultimo, dopo esame delle offerte ricevute, è fissato, per la gara in causa, secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE, tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato e delle possibilità di smercio ; che in base a tali criteri, per

la trentatreesima gara parziale, è opportuno fissare l'importo massimo come indicato nell'articolo 1 ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la trentatreesima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 772/70, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 giugno 1971, l'importo massimo della restituzione all'esportazione, ai fini dell'aggiudicazione, è fissato, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, a :

- a) 10,889 unità di conto per lo zucchero bianco della categoria 1 ;
- b) 10,480 unità di conto per lo zucchero bianco della categoria 2.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1971.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 115 del 27.5.1971, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 29.4.1970, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28.5.1971, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU n. L 253 del 9.10.1969, pag. 7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1971

che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(Quarantacinquesima deroga)

(71/254/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64, del 15 gennaio 1964, (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 8 del 22 gennaio 1964, pag. 99/64) ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità, in particolare l'articolo 3,

visto l'accordo del 7 giugno 1971 stipulato tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio sulle misure doganali per il secondo semestre del 1971,

considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, convengono da anni all'unanimità deroghe semestrali ai dazi doganali armonizzati della Comunità per l'acciaio; che, a seconda della situazione, dette misure consistono nella temporanea riduzione o sospensione di determinati dazi doganali ovvero nella concessione di contingenti d'importazione a dazi ridotti o sospesi; che gli ultimi provvedimenti doganali del genere sono stati adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 7 giugno 1971 per il secondo semestre 1971;

considerando che dette misure sono giustificate dal fatto che le merci in oggetto non vengono prodotte, ovvero vengono prodotte in quantità insufficienti nella Comunità e che inoltre l'importazione privilegiata di tali merci non è tale da pregiudicare le imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali ragioni e circostanze, che sono all'origine delle misure doganali semestrali degli Stati

membri, ne consentono anche l'applicazione nel quadro della raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato dell'acciaio; che la sospensione dei dazi doganali e la fissazione dei contingenti tariffari non sono tali da pregiudicare gli scopi della raccomandazione n. 1-64, relativa al rafforzamento della protezione all'entrata nella Comunità; che inoltre dette misure doganali favoriscono il mantenimento degli attuali scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi;

considerando che si tratta pertanto di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire che i contingenti tariffari accordati siano utilizzati unicamente al fine di sopperire al fabbisogno proprio delle industrie del paese importatore e che sia impedita la riesportazione in altri Stati membri della Comunità dei prodotti siderurgici importati, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati sui contingenti tariffari indicati nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I governi degli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64, del 15 gennaio 1964, nella misura necessaria per applicare ai seguenti prodotti siderurgici, importati da paesi terzi, la sospensione dei dazi, o la fissazione di contingenti tariffari nei limiti delle quantità e dei livelli indicati per ciascuno di detti prodotti :

Numero della tariffa	Designazione del prodotto	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in ‰)
ex 73.15 A IV b)	Vergella speciale per l'industria dei pneumatici (vergella in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm e di un contenuto di carbonio compreso tra 0,62 e 0,74 ‰)	Germania (R.f.) Benelux Francia Italia	2.000 7.000 3.000 8.000	0 0 0 0
ex 73.15 A IV b)	Vergella speciale per l'industria dei pneumatici (vergella in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm e di un contenuto di carbonio compreso tra 0,62 e 0,85 ‰)	Benelux	1.200	0
ex 73.15 A IV b)	<p>Vergella speciale per la fabbricazione di molle e di fili detti « corde di pianoforte » con le seguenti caratteristiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> — in acciai fini al carbonio — semplicemente laminati a caldo — di un diametro compreso tra 4,50 e 13 mm — con un contenuto : <ul style="list-style-type: none"> — da 0,60 a 1,05 % di carbonio — inferiore o pari a 0,05 ‰ in zolfo e fosforo in complesso — da 0,10 a 0,25 % di silicio — inferiore o pari a 0,1 % per tutti gli altri elementi presi insieme, escluso il manganese e il cromo <p>(La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad importare, nell'ambito del proprio contingente, vergella speciale in acciai legati, laminati unicamente a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 13 mm, per le molle di valvole che presentano, all'analisi, le seguenti caratteristiche :</p> <p>a) Prodotti al cromo-vanadio :</p> <p>0,40 — 0,65 ‰ C ; 0,15 — 0,30 ‰ Si ; 0,60 — 0,90 ‰ Mn ; 0,15 — 1,10 ‰ Cr ; 0,15 — 0,30 ‰ Va ; inferiore o uguale allo 0,30 ‰ Mo</p> <p>Tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno</p> <p>b) Prodotti al cromo-silicio :</p> <p>0,50 — 0,60 ‰ C, 1,35 — 1,60 ‰ Si, 0,60 — 0,80 ‰ Mn, 0,55 — 0,80 ‰ Cr,</p> <p>Tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno)</p>	Germania (R.f.) Benelux Francia	8.500 500 1.200	0 0 0
ex 73.13 A II	Lamiere dette « magnetiche » di ferro o di acciaio, laminate a caldo, altre	Germania (R.f.)	1.000	0
ex 73.15 B VI a) 2	Lamiere dette « magnetiche » in acciai legati, laminate a caldo, altre			

Numero della tariffa	Designazione del prodotto	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 73.08 A	Sbozzi in rotoli per lamiere in ferro o acciaio, placcati in acciaio legato (non prevalente in peso), questo contenente in peso meno dello 0,6 % di carbonio e più del 10 % di cromo, astrazione fatte di altri elementi di lega (acciaio inossidabile) ricotti e decappati con una larghezza da 900 mm esclusi a 1.300 mm inclusi ed uno spessore fino a 6 mm	Benelux	600	0
ex 73.16 A II b)	Rotaie destinate alla rilaminazione	Francia	38.500	0

Articolo 2

1. Gli Stati membri, ai quali sono stati accordati contingenti doganali ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione, sono tenuti ad effettuare, d'intesa con la Commissione, una ripartizione non discriminatoria dei contingenti tariffari tra i paesi terzi.
2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le necessarie misure per impedire la riesportazione verso altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione.

Articolo 3

1. La presente decisione sarà notificata ai governi degli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa entrerà in vigore per ciascun governo per effetto della sua notificazione.
2. La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1971.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI
